



Bruxelles, 23.4.2013
COM(2013) 234 final

2013/0122 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell'India, di Taiwan e della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, e che chiude il riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell'Indonesia e della Malaysia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (“regolamento di base”), in particolare dell'articolo 9, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 11, paragrafo 2, al riesame in previsione della scadenza del dazio antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia.

Contesto generale

La presente proposta viene presentata nel contesto dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità agli obblighi sostanziali e procedurali di tale regolamento.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Con il regolamento (CE) n. 2604/2000, il Consiglio istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia. In seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio istituì, con il regolamento (CE) n. 192/2007, un dazio antidumping definitivo per altri cinque anni. Le misure antidumping furono successivamente modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 597/2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (“regolamento antisovvenzioni di base”). Un secondo riesame intermedio effettuato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, modificò le misure in vigore a norma del regolamento di esecuzione (CE) n. 906/2011.

Con la decisione 2000/745/CE, quale modificata, la Commissione accettava l'impegno di fissare un prezzo minimo all'importazione offerto da tre produttori esportatori in India.

Oltre alle misure prese nei confronti dei paesi interessati, esistono dazi antidumping che gravano sulle importazioni di PET dalla Cina (estesi nel novembre 2010) nonché, da settembre 2010, misure compensative nei confronti delle importazioni di PET originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti. Inchieste antidumping e antisovvenzioni nei confronti dell'Oman e dell'Arabia Saudita sono state chiuse nel 2011, in seguito al ritiro della denuncia.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta in conformità a quanto disposto dal regolamento di base.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prescrive una valutazione d'impatto generale ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

In data 24 febbraio 2012, la Commissione annunciava, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia.

Il riesame fu avviato in seguito a una domanda presentata dal Comitato dei produttori europei di polietilentereftalato (*Committee of Polyethylene Terephthalate Manufacturers in Europe* - CPME) per conto di produttori UE che rappresentavano il 95% circa della produzione UE di alcuni tipi di polietilentereftalato.

Riguardo a India, Taiwan e Thailandia, l'inchiesta di riesame ha riscontrato pratiche di dumping persistenti sul prodotto in esame, capaci di determinare la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in caso di abolizione delle misure antidumping. L'inchiesta accertò inoltre che il mantenimento delle misure non era contrario all'interesse dell'Unione.

Come per l'Indonesia e la Malaysia, fu ritenuto improbabile che nel breve e medio periodo le importazioni verso l'Unione provenienti da questi paesi riprendessero a prezzi di dumping in quantità pregiudizievoli per il mercato dell'UE se le misure fossero state lasciate scadere.

Si suggerisce pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento mirante a prorogare le misure attualmente in vigore per l'India, Taiwan e la Thailandia e di porre invece termine alle misure per l'Indonesia e la Malaysia.

Base giuridica

La presente proposta concerne l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione Europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni qui di seguito esposte.

Il tipo di intervento è descritto nel summenzionato regolamento di base e non consente decisioni a livello nazionale.

Non è necessario indicare il modo per ridurre al minimo e adeguare all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

il regolamento di base non prevede altre opzioni.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell'India, di Taiwan e della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, e che chiude il riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell'Indonesia e della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ (“il regolamento di base”), in particolare l'articolo 9, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea (“la Commissione”) e dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Inchieste precedenti e misure in vigore

- (1) Con regolamento (CE) n. 2604/2000² (“l'inchiesta iniziale”), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (“PET”) originari, tra l'altro, dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia (“paesi interessati”). Il regolamento (CE) n. 2604/2000 fu successivamente modificato dal regolamento (EC) n. 496/2002 del Consiglio³, dal regolamento (CE) n. 823/2004 del Consiglio⁴, dal regolamento (CE) n. 83/2005 del Consiglio⁵ e dal regolamento (CE) n. 1646/2005 del Consiglio⁶.

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

² GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

³ GU L 78 del 21.3.2002, pag. 4.

⁴ GU L 127 del 29.4.2004, pag. 7.

⁵ GU L 19 del 21.1.2005, pag. 1.

⁶ GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 10.

- (2) A seguito di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale, il Consiglio istituì, con il regolamento (CE) n. 192/2007⁷ (“le misure in vigore”), per un ulteriore periodo di cinque anni, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di PET originari, tra l'altro, dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia. Il regolamento (CE) n. 192/2007 fu successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio⁸, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 906/2011 del Consiglio⁹ e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 295/2013¹⁰.
- (3) Con decisione 2000/745/CE¹¹, e successive modifiche, la Commissione accettò l'impegno di fissare un prezzo minimo all'importazione offerto da produttori esportatori dell'India e dell'Indonesia.

2. Misure compensative in vigore

- (4) Con regolamento (CE) n. 2603/2000¹², il Consiglio istituì un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di PET originario dell'India, della Malaysia e della Thailandia. In seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio istituì, con il regolamento (CE) n. 193/2007¹³, un dazio compensativo definitivo per un periodo di altri cinque anni sulle importazioni provenienti dall'India (“le misure compensative in vigore”).

3. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (5) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza¹⁴ delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto in data 25 novembre 2011 una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda era stata presentata dal Comitato dei produttori europei di polietilentereftalato (“il richiedente”) per conto di produttori la cui produzione rappresenta il 95% circa della produzione dell'Unione di alcuni tipi di polietilentereftalato.
- (6) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

4. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (7) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per aprire un riesame in previsione della scadenza, la Commissione annunciava in data 24 febbraio 2012, con avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*

⁷ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

⁸ GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1.

⁹ GU L 232 del 9.9.2011, pag. 19.

¹⁰ GU L 90 del 28.3.2013, pag. 1.

¹¹ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

¹² GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

¹³ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 88.

¹⁴ GU C 122 del 20.4.2011, pag. 10.

dell'Unione europea¹⁵ (“avviso di apertura”), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5. Inchiesta parallela

- (8) In data 24 febbraio 2012, con avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*¹⁶, la Commissione annunciava anche l'apertura, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009¹⁷ (“il regolamento antisovvenzione di base”), di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative in vigore sulle importazioni di taluni tipi di PET originari dell'India.

6. Inchiesta

6.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (9) L'inchiesta sulla probabilità di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra l'1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 (“periodo dell'inchiesta di riesame” o “PIR”). L'esame delle tendenze rilevanti ai fini della valutazione della probabilità di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra l'1 gennaio 2008 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame (“periodo in esame”).

6.2. Parti interessate dall'inchiesta

- (10) La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente nonché altri produttori UE noti, produttori esportatori dei paesi interessati, importatori non collegati, utilizzatori noti per essere interessati e rappresentanti dei paesi interessati dell'apertura del riesame in previsione della scadenza.
- (11) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.
- (12) Dato il numero elevato di produttori esportatori in India, Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia, nonché degli importatori non collegati, fu ritenuto opportuno esaminare la possibilità di ricorrere al campionamento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti di cui sopra sono state invitate a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.
- (13) Riguardo alla scelta dei campioni dei produttori esportatori, in India furono contattati sette produttori esportatori noti. I sette produttori esportatori risposero e manifestarono l'intenzione di essere inclusi nel campione. Venne così scelto, in base al volume delle rispettive esportazioni verso l'UE, un campione di tre produttori esportatori indiani.
- (14) In Indonesia furono contattati cinque produttori esportatori noti. Tuttavia, nessun fabbricante indonesiano manifestò l'intenzione di collaborare all'inchiesta. Di

¹⁵ GU C 55 del 24.2.2012, pag. 4.

¹⁶ GU C 55 del 24.2.2012, pag. 4.

¹⁷ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

conseguenza, tutti i produttori esportatori noti e le autorità dell'Indonesia furono informati che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative all'Indonesia sarebbero state tratte in base ai fatti disponibili.

- (15) In Malaysia furono contattati cinque produttori esportatori noti. Ha risposto un solo produttore esportatore, manifestando l'intenzione di essere incluso nel campione. Si è perciò ritenuto che un campionamento dei produttori esportatori della Malaysia non fosse necessario. Tutti gli altri produttori esportatori noti e le autorità della Malaysia furono informati che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative ai produttori esportatori che non hanno collaborato sarebbero state tratte in base ai fatti disponibili.
- (16) A Taiwan furono contattati sei produttori esportatori noti e un'associazione di produttori esportatori. Nessun produttore esportatore di Taiwan ha manifestato l'intenzione di essere incluso nel campione. Tutti i produttori noti, l'associazione che li rappresenta e le autorità di Taiwan furono informati che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative a Taiwan sarebbero state tratte in base ai fatti disponibili.
- (17) In Thailandia furono contattati nove produttori esportatori noti. Ha risposto un solo produttore esportatore, manifestando l'intenzione di essere incluso nel campione. Si è perciò ritenuto che un campionamento dei produttori esportatori della Thailandia non fosse necessario. Tutti gli altri produttori esportatori noti e le autorità della Thailandia furono informati che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative a produttori esportatori che non hanno collaborato sarebbero state tratte in base ai fatti disponibili.
- (18) Nell'avviso di apertura, la Commissione annunciava di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione che potesse essere ragionevolmente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, costituito da quattro imprese UE su 13 produttori noti prima dell'apertura dell'inchiesta, scelte in base al volume massimo rappresentativo della produzione e delle vendite. Il campione era rappresentativo di oltre il 50% della produzione e delle vendite totali stimate nell'Unione durante il PIR. Le parti interessate furono invitate a consultare il fascicolo e a presentare le proprie osservazioni sull'opportunità di questa scelta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura. Sarebbe stata concessa un'audizione a tutte le parti che ne avesse fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.
- (19) Alcune parti interessate sollevarono obiezioni sul campionamento dei produttori UE. Esse sostenevano che: (i) la Commissione non avrebbe dovuto ricorrere al campionamento, soprattutto perché, nell'inchiesta precedente, non era stato usato alcun campione; (ii) il metodo usato per selezionare il campione andava contestato perché “avrebbe confuso tre fasi” e cioè: sostegno all'apertura del riesame in previsione della scadenza, definizione di industria dell'Unione e campionamento; (iii) il campione provvisorio sarebbe stato scelto in base a informazioni inesatte o incomplete; (iv) la scelta del campione provvisorio non sarebbe stata rappresentativa in quanto comprendente singole entità piuttosto che gruppi; si sosteneva altresì che aver inserito nel campione un'impresa protagonista di una recente cessione e un'altra impresa caratterizzata da vendite collegate ne avrebbe indebolito la rappresentatività.

(20) Agli argomenti sollevati dalle parti venne risposto come segue:

- la decisione di ricorrere a un campione viene presa di volta in volta a ogni inchiesta, in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso, e l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base non disciplina l'uso di tale campione per determinare il pregiudizio nel quadro di un riesame in previsione della scadenza. A differenza delle inchieste precedenti, in cui l'esame di tutte le imprese che si erano manifestate e avevano collaborato era fattibile, la Commissione, in occasione del presente riesame, ha ritenuto che, dato il loro numero elevato, non tutti i produttori UE avrebbero potuto essere adeguatamente esaminati nel periodo di tempo disponibile e che le condizioni di cui all'articolo 17 erano pertanto soddisfatte;
- la Commissione non ha “confuso” la definizione di sostegno all'apertura del riesame in previsione della scadenza, la definizione di industria dell'Unione e la scelta del campione provvisorio: tali fasi sono rimaste indipendenti l'una dall'altra e su di esse è stato deciso separatamente. Non è stato dimostrato in che misura i dati relativi alla produzione e alle vendite forniti dai produttori UE nel quadro dell'esame del sostegno all'apertura del riesame in previsione della scadenza possano aver influenzato la rappresentatività del campione;
- il campione è stato determinato in base alle informazioni disponibili al momento della scelta, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base. La rappresentatività del campione è stata riesaminata in seguito a osservazioni delle parti riguardanti dati specifici di determinate imprese. Nessuna delle osservazioni formulate sono state ritenute fondate;
- come prevede l'articolo 17 del regolamento di base, il campione era stato scelto in base al volume massimo rappresentativo della produzione e delle vendite che avrebbe potuto essere adeguatamente esaminato nei tempi a disposizione. Entità appartenenti a grandi gruppi che operavano indipendentemente da altre controllate dello stesso gruppo, sono state considerate rappresentative dell'industria UE: non era pertanto necessario esaminare l'intero gruppo su base consolidata. Al tempo stesso, le imprese sono state incluse nel campione come entità economiche, garantendo così la verificabilità di tutti i dati pertinenti. Inoltre, cessioni e vendite collegate facevano parte delle caratteristiche del settore nel periodo in esame e nessuno di questi elementi era quindi considerato tale da ridimensionare la rappresentatività del campione.

(21) In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni fondamentali, le parti hanno reiterato i suddetti argomenti già trattati in precedenza.

(22) I tre produttori esportatori dell'India inclusi nel campione e i due unici produttori esportatori rispettivamente della Malaysia e della Thailandia che avevano espresso la volontà di essere inseriti nel campione hanno risposto al questionario. La risposta al questionario di un fabbricante indiano incluso nel campione rivelava tuttavia che esso esportava solo volumi insignificanti del prodotto in esame durante il PIR; le ispezioni di verifica sono state quindi effettuate presso i due produttori esportatori restanti che insieme rappresentano il 99% delle importazioni totali dall'India verso l'Unione durante il PIR.

- (23) Dopo la comunicazione uno dei produttori indiani che hanno collaborato ha richiesto un calcolo del suo margine di dumping. A questo proposito è stato nuovamente confermato che le esportazioni di questa società erano insignificanti e non avevano di conseguenza alcun impatto sulla determinazione della probabilità del persistere o della reiterazione del dumping nel presente riesame in previsione della scadenza. La richiesta è pertanto stata respinta.
- (24) Il campionamento degli importatori non collegati era previsto nell'avviso di apertura. Nessuno dei 24 importatori non collegati contattati ha collaborato alla presente inchiesta.
- (25) I cinque fornitori noti di materia prima erano stati contattati al momento dell'apertura e hanno ricevuto il relativo questionario. Hanno risposto al questionario due fornitori.
- (26) Tutti gli utilizzatori e tutte le associazioni degli utilizzatori noti sono stati contattati al momento dell'apertura. Hanno inviato risposte al questionario diciassette utilizzatori. Venti associazioni di utilizzatori in 16 Stati membri si sono manifestate e hanno presentato informazioni.
- (27) Verifica delle informazioni pervenute
- (28) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:
- (a) Produttori UE
 - Indorama Polymers Europe, UAB, Paesi Bassi
 - Equipolymers, Italia e Germania
 - Neo Group, UAB, Lituania
 - Novapet SA, Spagna
 - (b) Produttori esportatori in India:
 - Dhunseri Petrochem & Tea Ltd, Kolkata;
 - Reliance Industries Ltd, Navi Mumbai;
 - (c) Fabbriante in Malaysia:
 - MPI Polyester Industries Sdn Bhd, Shah Alam, Selangor;
 - (d) Produttori in Thailandia
 - Indorama Polymers Pcl, Bangkok;
 - (e) Utilizzatori nell'Unione
 - Coca-Cola Europe, Belgio

- Nestlé Waters France, Francia.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

7. Prodotto in esame

- (29) Il prodotto interessato dal presente riesame è identico a quello dell'ultimo riesame in previsione della scadenza conclusosi nel 2007 descritto al considerando 2, ovvero polietilentereftalato con indice di viscosità di almeno 78 ml/g, conforme alla norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia.

8. Prodotto simile

- (30) Sia all'inchiesta iniziale che a quella di riesame risulta che il prodotto in esame e il PET fabbricato e venduto sui mercati interni dei paesi interessati, nonché il PET fabbricato e venduto nell'Unione da produttori UE, hanno identiche caratteristiche fisico-chimiche di base e sono destinati allo stesso uso. Di conseguenza, essi sono stati considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. PROBABILITÀ DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

- (31) In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, era stato esaminato se lo scadere delle misure avrebbe comportato o no il rischio di persistenza o reiterazione del dumping.
- (32) In caso di mancata collaborazione, com'è avvenuto nel caso dell'Indonesia e di Taiwan, la Commissione, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, ha fatto ricorso ai dati disponibili. Nel caso della Malaysia e della Thailandia, si è fatto ricorso a informazioni fornite dalle imprese che hanno collaborato e ai dati disponibili.
- (33) Durante il PIR, il volume complessivo delle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati, ammontava, secondo i dati Eurostat, a 126 500 t, pari a una quota del 4,5% del mercato UE.
- (34) Per osservare l'andamento delle capacità di produzione e del consumo interno nei paesi interessati, ci si è serviti di un'analisi di mercato, allegata alla domanda, nonché, a titolo di informazione pubblicamente accessibile, dei profili web delle SpA e delle risposte verificate al questionario da parte delle imprese che hanno collaborato.

2. India

2.1. Osservazioni preliminari

- (35) Come già detto, hanno collaborato sette produttori esportatori indiani e tre di essi sono stati scelti per il campione. Poiché è risultato che una delle società incluse nel campione aveva solo esportato volumi insignificanti del prodotto in esame durante il PIR, le ispezioni di verifica sono state effettuate presso i due produttori esportatori restanti, che insieme rappresentano il 99% delle importazioni totali dall'India verso l'Unione durante il PIR.

(36) Durante il PIR, le importazioni dall'India sono ammontate a 97 000 t, pari al 76% delle importazioni complessive dai paesi oggetto dell'attuale riesame e a una quota del 3,4% del mercato UE. I due produttori esportatori indiani erano soggetti a un impegno e risultavano aver rispettato il prezzo minimo all'importazione (*minimum import price - MIP*) durante il PIR. Poiché essi rappresentavano quasi tutte le esportazioni dall'India, la loro quota di mercato corrispondeva pressoché esattamente all'intera quota di mercato dell'India.

2.2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

2.2.1. Valore normale

(37) In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, andava innanzitutto accertato se le vendite a clienti indipendenti del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore indiano incluso nel campione fossero rappresentative, se cioè il loro volume totale rappresentasse almeno il 5% del volume totale delle corrispondenti esportazioni verso l'Unione.

(38) Occorreva poi individuare i tipi di prodotto simile, venduti sul mercato interno da produttori esportatori aventi vendite interne nel complesso rappresentative, e che fossero identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione verso l'UE.

(39) Andava successivamente verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fossero rappresentative per ciascun tipo di prodotto, cioè se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto costituissero almeno il 5% del volume delle vendite dello stesso tipo di prodotto effettuate nella UE. Per i tipi di prodotto venduti in quantitativi rappresentativi andava quindi esaminato, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, se tali vendite fossero avvenute nel corso di normali operazioni commerciali (*in the ordinary course of trade - OCOT*). Ciò si ottiene determinando la quota di vendite sul mercato interno a clienti indipendenti effettuate con profitto per ciascun tipo di prodotto in esame esportato durante il PIR.

(40) Poiché si è constatato che le vendite sul mercato interno di tutti i tipi di prodotto erano state effettuate in quantitativi sufficienti e in OCOT, il valore normale è stato calcolato sul prezzo effettivo sul mercato interno come media ponderata di tutte le vendite di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PIR.

2.2.2. Prezzo all'esportazione

(41) Poiché tutte le vendite all'esportazione del prodotto in esame sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti dell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato stabilito, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in base ai prezzi realmente pagati o pagabili.

2.2.3. Comparazione

(42) La comparazione tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione è avvenuta franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.

- (43) Ai fini di un'equa comparazione tra valore normale e prezzi all'esportazione occorre tener conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, di differenze relative a fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono state perciò aggiustate le differenze tra costi di trasporto, di assicurazione, di movimentazione, finanziari e d'imballaggio, nelle commissioni e negli sconti laddove ne fosse dimostrata l'incidenza sulla comparabilità dei prezzi.
- (44) Un produttore esportatore ha chiesto un aggiustamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, poiché secondo lui gli oneri d'importazione gravavano sul prodotto simile destinato al consumo nel paese esportatore ma venivano rimborsati con un sistema di restituzione dei dazi (*duty drawback scheme* - DDS) quando il prodotto era venduto all'esportazione nell'UE. L'inchiesta ha però dimostrato che non esiste una correlazione tra l'importo della restituzione del dazio, calcolato come percentuale fissa del valore FOB dei prodotti esportati, e i dazi effettivamente pagati su fattori produttivi importati contenuti nel prodotto esportato. Si è constatato infatti che, anche gli esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori produttivi, senza quindi importarne alcuno, possono beneficiare del DDS. La richiesta è stata pertanto respinta.

2.2.4. Margine di dumping

- (45) Come stabilito dall'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto è stato comparato al prezzo d'esportazione medio ponderato del corrispondente tipo di prodotto in esame. La comparazione ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping pari al 4,8% e al 6,6% rispettivamente dei due produttori esportatori inclusi nel campione che avevano esportato il prodotto in esame nella UE durante il PIR, nonostante entrambe le imprese fossero soggette a impegni sui prezzi.
- (46) Dopo la comunicazione un produttore esportatore ha affermato che non era giustificato il calcolo del margine di dumping in base alle vendite interne in un periodo di quattro mesi invece che in base a tutti i mesi del PIR, sostenendo che in tal modo il suo margine di dumping veniva artificialmente aumentato. Va notato che nel contesto di un riesame in previsione della scadenza le misure sono mantenute o abrogate, ma non possono essere modificate. Inoltre per quanto riguarda i quattro mesi in questione (un mese per ogni trimestre), sono stati confrontati il valore e i prezzi all'esportazione normali degli stessi mesi. Ne consegue che è stato garantito un confronto equo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

2.3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

- (47) Accertata l'esistenza del dumping durante il PIR, è stata anche valutata la probabilità di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure.
- (48) In proposito sono stati analizzati i seguenti elementi: volume e prezzi delle importazioni in dumping provenienti dall'India, attrattiva del mercato UE e dei mercati di altri paesi terzi, capacità di produzione ed eccesso di capacità disponibile per le esportazioni dei produttori indiani.
- (49) L'analisi che segue si è basata principalmente su risposte verificate al questionario e sull'analisi di mercato, dopo controllo incrociato con informazioni pubblicamente accessibili.

2.3.1. Volume e prezzi delle importazioni in dumping provenienti dall'India

- (50) Le importazioni dall'India verso la UE sono raddoppiate nel periodo in esame e hanno raggiunto le 97 000 t circa durante il PIR, pari al 3,5% del consumo totale UE nel PIR.
- (51) Durante l'intero periodo in esame, i prezzi delle importazioni hanno fluttuato e seguito lo stesso andamento dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato UE. I prezzi complessivi delle importazioni sono aumentati del 29% tra il 2008 e il PIR. Durante il PIR, non è stata constatata alcuna sottoquotazione.

2.3.2. Attrattiva del mercato dell'Unione e dei mercati di altri paesi terzi

- (52) Durante il PIR, i prezzi d'esportazione indiani verso paesi terzi sono stati in genere inferiori ai prezzi interni. La differenza dei prezzi giunge fino al 7,5% del livello dei prezzi d'esportazione.
- (53) I prezzi d'esportazione indiani verso paesi terzi sono stati generalmente inferiori ai prezzi d'esportazione indiani verso l'Unione, il che conferma che il mercato UE è attraente proprio perché in esso si possono ottenere maggiori profitti. Tale differenza nella politica dei prezzi, non permette di escludere che i prezzi d'esportazione verso la UE scendano ulteriormente se le misure venissero abrogate.
- (54) In seguito alla comunicazione un produttore esportatore ha affermato che la valutazione dell'attrattiva del mercato dell'Unione era influenzata dall'esistenza di un'impresa, il che significava che poteva esportare solo quando i prezzi all'esportazione erano alti. Tuttavia un confronto del prezzo minimo all'importazione imposto dall'impresa con i prezzi franco fabbrica delle esportazioni verso l'Unione negli otto mesi in cui è stato dimostrato che il produttore esportava nell'Unione rivela che i prezzi all'esportazione verso l'Unione erano in media significativamente più alti del prezzo minimo all'importazione. Ciò indica che la politica dei prezzi non veniva influenzata o veniva influenzata solo marginalmente dall'impresa. Ne consegue che la sola esistenza di un'impresa non cambia la conclusione raggiunta in merito all'attrattiva del mercato dell'Unione. L'argomentazione è pertanto stata respinta.
- (55) Capacità di produzione ed eccesso di capacità disponibile per le esportazioni dei produttori indiani
- (56) Durante il PIR, l'India aveva una capacità produttiva di 700 000/900 000 t e l'eccesso di capacità produttiva disponibile per le esportazioni era di 200 000/300 000 t.
- (57) In base alle informazioni raccolte nel corso dell'indagine, le capacità di produzione dell'India dovrebbero crescere ulteriormente e raggiungere 1 600 000/1 800 000 t entro il 2014. Tale aumento sarà molto più pronunciato dell'aumento del consumo interno. Si ritiene pertanto che l'eccesso di capacità rispetto alla domanda interna raggiunga le 600 000/700 000 t circa nel 2014, pari al 21-25% del consumo totale UE durante il PIR. Si nota anche che la Turchia e il Sudafrica hanno attuato misure di difesa degli scambi nei confronti dell'India, potenzialmente riducendo i mercati che potrebbero essere disponibili alle esportazioni indiane.
- (58) È quindi probabile che le esportazioni verso l'Unione aumentino se le misure saranno abrogate, vista soprattutto l'ampiezza che l'elevato consumo conferisce al mercato UE e l'alto livello dei prezzi che vi regna. Non si può d'altra parte escludere che i

produttori esportatori possano diminuire i propri prezzi all'esportazione verso l'Unione, con conseguente accentuazione del dumping constatato durante il PIR.

- (59) Un produttore esportatore ha affermato che l'eccesso di capacità disponibile per l'esportazione è destinato a diminuire dopo il 2014, e si tratterebbe pertanto di una situazione temporanea in India. Va notato che la presunta diminuzione dell'eccesso di capacità disponibili per le esportazioni dopo il 2014 è compatibile con le proiezioni dell'analisi di mercato condotta. È stato pertanto concluso che la natura di tale presentazione non fosse tale da modificare l'analisi relativa allo sviluppo dell'eccesso di capacità. In seguito alla comunicazione, un produttore esportatore ha argomentato che è inevitabile assistere ad eccessi di capacità significativi e temporanei, poiché in genere, date le dimensioni ridotte degli stabilimenti di PET moderni, gli aumenti della capacità di produzione non possono che essere di rilievo. A questo riguardo, va sottolineato che durante il PIR e nell'anno successivo si sono verificati ampliamenti della capacità di produzione di rango compreso almeno tra 150 000 e 200 000 tonnellate. Ne consegue che il suddetto ragionamento non basta da solo a giustificare l'eccesso di capacità di cui al considerando 55. In ogni caso, in un simile contesto la causa dell'eccesso di capacità è irrilevante. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (60) Alcune parti hanno argomentato che l'eccesso di capacità disponibile per le esportazioni che si stava sviluppando in India poteva essere assorbito anche da altri paesi terzi, e che pertanto l'eccesso di capacità, così come calcolato dalla Commissione, non era stato valutato correttamente. Non è stato presupposto in alcun modo che l'intero eccesso di capacità disponibile per le esportazioni sarebbe stato diretto verso l'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (61) Un produttore esportatore ha affermato che la Turchia e il Sudafrica erano mercati d'esportazione non importanti e ha obiettato l'esistenza di misure di difesa del commercio contro l'India in questi paesi che vengono interpretate dalla Commissione come un'indicazione che l'India sarebbe colpevole di dumping del prodotto in esame nel mercato dell'Unione. Secondo la Commissione, le misure di difesa del commercio nei confronti dell'India in vigore in Turchia e il Sudafrica riducono potenzialmente i mercati che potrebbero essere disponibili per le esportazioni indiane. Inoltre, se fosse vera l'affermazione che la Turchia e il Sudafrica non sono mercati d'esportazione importanti, la crescente capacità in eccesso in India implica la probabilità di un aumento delle esportazioni nell'Unione anche in assenza delle misure di difesa del commercio imposte dalla Turchia e dal Sudafrica. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

2.3.3. Conclusioni sulla probabilità di persistenza del dumping

- (62) Dato quanto precede, e soprattutto alla luce del dumping reiterato e delle eccessive capacità disponibili, si può concludere che, se le misure fossero lasciate scadere, una parte notevole delle importazioni dall'India si dirigerebbe probabilmente verso il mercato UE a prezzi di dumping; esiste, perciò, un rischio di persistenza del dumping.

3. Indonesia

3.1. Osservazioni preliminari

(63) Nessuno dei cinque produttori esportatori noti indonesiani ha collaborato all'inchiesta; l'analisi della probabilità di persistenza o reiterazione del dumping si è perciò basata sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

(64) Secondo Eurostat, il volume delle importazioni dall'Indonesia durante il PIR è stato pari a 253 tonnellate, cioè pressoché lo 0% delle importazioni complessive dai paesi oggetto dell'attuale riesame e lo 0% in termini di quota di mercato UE.

3.2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

(65) Tenuto conto della mancata collaborazione, in base agli elementi indicati nella domanda di riesame, le importazioni dall'Indonesia sono avvenute a prezzi di dumping il cui margine può essere quantificato intorno al 10,8%.

3.3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(66) Accertata l'esistenza del dumping durante il PIR, è stata anche valutata la probabilità di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure.

(67) In proposito sono stati analizzati i seguenti elementi: volume e prezzi delle importazioni in dumping provenienti dall'Indonesia, attrattiva del mercato UE e dei mercati di altri paesi terzi, capacità di produzione ed eccesso di capacità disponibile per le esportazioni dei produttori indonesiani.

3.3.1. Volume e prezzi delle importazioni in dumping provenienti dall'Indonesia

(68) Le importazioni dall'Indonesia nell'UE sono state irrilevanti durante l'intero periodo in esame. Nel 2008, non sono avvenute importazioni. Nel 2009, le importazioni sono ammontate a circa 400 t, sono salite nel 2010 a circa 1 000 t per scendere di nuovo a 253 t durante il PIR. Nell'intero periodo in esame, la quota di mercato di queste importazioni sul consumo totale UE è stata in pratica dello 0%.

(69) Nel 2009 e nel 2010, i prezzi delle importazioni indonesiane erano in media superiori a quelli dell'industria dell'Unione sul mercato UE. Durante il PIR, benché i prezzi medi all'importazione indonesiani fossero lievemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione sul mercato UE, i due livelli di prezzo si possono considerare simili. Durante il PIR non è stata rilevata alcuna sottoquotazione.

3.3.2. Attrattiva del mercato dell'Unione e dei mercati di altri paesi terzi

(70) Sia le informazioni fornite nella domanda di riesame che quelle reperibili sul sito web delle statistiche commerciali ufficiali indonesiane ricorrono a una definizione del prodotto più ampia rispetto a quella del prodotto in esame. Per questo i prezzi sui mercati dei paesi terzi non hanno potuto essere stabiliti in modo attendibile.

(71) A causa della mancata collaborazione, è stato anche impossibile stabilire un prezzo sul mercato interno.

3.3.3. Capacità di produzione ed eccesso di capacità disponibile per le esportazioni

(72) Essendosi l'Indonesia rifiutata di collaborare, l'andamento delle capacità di produzione e della domanda interna è stato calcolato in base ai dati contenuti nella domanda di

riesame, modificati in seguito alle informazioni del richiedente ricevute durante l'inchiesta, secondo cui la sola previsione di estensione della capacità nella domanda di riesame non si sarebbe materializzata. I dati modificati sono stati incrociati con informazioni pubblicamente accessibili come i profili web delle SpA. In base a quanto precede, sembra che la capacità di produzione in Indonesia abbia continuato ad aggirarsi intorno alle 400 000/600 000 t per tutto il periodo in esame. L'eccesso di capacità disponibile per le esportazioni rispetto alla domanda interna è diminuito costantemente durante il periodo in esame e ha raggiunto il 65-70% della capacità totale del paese durante il PIR, pari al 9-11% dei consumi totali UE. Non si prevede un aumento delle capacità almeno fino al 2014. Al tempo stesso, il consumo interno dell'Indonesia dovrebbe aumentare. La quota delle capacità di produzione destinata all'esportazione dovrebbe quindi diminuire e rappresentare solo una piccola parte del consumo totale UE durante il PIR.

3.3.4. Conclusioni sulla probabilità di persistenza del dumping

(73) Dato quanto precede, e date soprattutto le conclusioni sull'andamento previsto della capacità produttiva, sembra che non esista a breve e medio termine alcun rischio che i produttori esportatori indonesiani ricomincino a esportare quantitativi pregiudizievoli a prezzi di dumping verso il mercato UE, in caso di abrogazione delle misure.

4. Malaysia

4.1. Osservazioni preliminari

(74) Solo uno dei due produttori esportatori noti ha collaborato all'inchiesta ma, durante il PIR, non ha esportato verso la UE. Questo fabbricante rappresentava durante il PIR il 20% circa della capacità totale di produzione in Malaysia. Le informazioni fornite dal fabbricante della Malaysia che ha collaborato sono state usate per analizzare la politica dei prezzi sul mercato interno malese e sui mercati di altri paesi terzi.

(75) Le conclusioni si sono perciò basate, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, anche su fatti disponibili come la domanda di riesame e le informazioni pubblicamente accessibili come i profili web delle SpA.

(76) Durante il PIR, le importazioni nella UE dalla Malaysia sono ammontate a 17 000 t, pari al 13% delle importazioni totali dai paesi oggetto dell'attuale riesame e allo 0,6% della quota di mercato dell'industria dell'Unione.

4.2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

(77) Secondo la richiesta di riesame, le importazioni dalla Malaysia sono avvenute in dumping, con un margine pari al 6,7%.

(78) Dato che il fabbricante che ha collaborato non ha esportato verso l'UE durante il PIR, non è stato possibile calcolare un margine di dumping per tale impresa. È stato tuttavia calcolato, in base alle sue vendite interne, un valore normale che, comparato ai prezzi delle importazioni malesi verso l'UE rilevati da Eurostat, dà una cifra coerente con il margine di dumping di cui al considerando 69.

4.3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(79) Accertata l'esistenza del dumping durante il PIR, è stata anche esaminata la probabilità di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure.

(80) In proposito sono stati analizzati i seguenti elementi: volume e prezzi delle importazioni in dumping provenienti dalla Malaysia, attrattiva del mercato UE e dei mercati di altri paesi terzi, capacità di produzione ed eccesso di capacità disponibile per le esportazioni dei produttori malesi.

4.3.1. Volume e prezzi delle importazioni in dumping provenienti dalla Malaysia

(81) Nel periodo in esame, le importazioni dalla Malaysia verso l'UE sono aumentate da 8 000 t a 17 000 t circa, dopo un forte calo nel 2009 e nel 2010. Nonostante l'aumento complessivo delle importazioni dalla Malaysia, la quota di mercato è sempre rimasta prossima allo 0%, tranne che nel PIR quando ha toccato lo 0,6%.

(82) Nell'intero periodo in esame, i prezzi all'importazione sono fluttuati e hanno seguito lo stesso andamento dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato UE. Dal 2008 al PIR, i prezzi d'importazione sono nel complesso aumentati del 25%. Durante il PIR non è stata rilevata alcuna sottoquotazione.

4.3.2. Attrattiva del mercato dell'Unione e dei mercati di altri paesi terzi

(83) Durante il PIR, il produttore esportatore che ha collaborato ha esportato verso altri paesi terzi solo 300/500 t del prodotto in esame. L'analisi di tali vendite mostra che, nel PIR, i prezzi all'esportazione della Malaysia verso paesi terzi sono stati in genere superiori a quelli praticati sul mercato interno. La differenza di prezzo era pari al 5-10%.

4.3.3. Capacità di produzione ed eccesso di capacità disponibile per le esportazioni

(84) Secondo la richiesta di riesame e un controllo incrociato con informazioni pubblicamente accessibili come i profili web delle SpA, la capacità di produzione totale della Malaysia era di circa 100 000/300 000 t durante il PIR. L'eccesso di capacità disponibile per le esportazioni è diminuito costantemente durante il periodo in esame e ha raggiunto il 52-55% circa della capacità totale del paese durante il PIR, pari al 3-4% dei consumi totali UE. Secondo le stesse fonti, la capacità di produzione dovrebbe restare a questo livello almeno fino al 2014 mentre i consumi interni sono destinati a salire. La quota delle capacità di produzione destinata all'esportazione dovrebbe quindi diminuire e rappresentare il 2-3% del consumo totale UE durante il PIR. È pertanto improbabile che le importazioni dalla Malaysia aumentino in misura significativa se le misure venissero abrogate.

4.3.4. Conclusioni sulla probabilità di persistenza del dumping

(85) Dato quanto precede, e date soprattutto le conclusioni sull'andamento previsto della capacità produttiva, sembra che non esista a breve e medio termine alcun rischio che i produttori esportatori malesi ricomincino a esportare quantitativi pregiudizievoli a prezzi di dumping verso il mercato UE, in caso di abrogazione delle misure.

5. Taiwan

5.1. Osservazioni preliminari

(86) Nessuno dei quattro produttori esportatori di Taiwan ha collaborato all'inchiesta; l'analisi della probabilità di persistenza o di reiterazione del dumping si è perciò basata sui fatti disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

(87) Durante il PIR, le importazioni verso la UE provenienti da Taiwan sono ammontate a 12 000 t, pari al 9,7% delle importazioni totali dai paesi oggetto dell'attuale riesame e allo 0,4% della quota di mercato dell'industria dell'Unione.

5.2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

(88) Tenuto conto della mancata collaborazione, in base agli elementi indicati nella domanda di riesame, le importazioni da Taiwan sono avvenute in dumping con un margine quantificabile intorno al 12%.

(89) Dopo la comunicazione alcune parti hanno sostenuto che ai fini del calcolo del margine di dumping la Commissione avrebbe dovuto usare i prezzi interni e i prezzi all'esportazione di un produttore di PET di Taiwan che aveva richiesto un riesame relativo ai nuovi esportatori ai sensi dell' articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base¹⁸. Il periodo d'inchiesta relativo a quest'ultimo si sovrapponeva al PIR dell'attuale procedimento. Tuttavia si ricorda che il produttore PET in questione non ha cooperato al presente riesame in previsione della scadenza. Le informazioni presentate nel contesto di un'inchiesta possono essere utilizzato solo per lo scopo per cui sono state richieste. Quindi le informazioni ottenute nel riesame relativo a nuovi esportatori non possono essere utilizzate nel contesto dell'attuale riesame in previsione della scadenza. Inoltre, si tratta del più piccolo produttore di PET a Taiwan e le sue esportazioni nell'Unione rappresentavano solo una parte insignificante delle esportazioni totali di Taiwan nel PIR. La richiesta è stata pertanto respinta. È stato affermato che in generale le importazioni da Taiwan nel PIR non erano state oggetto di dumping. Tuttavia si ricorda che nessuno dei produttori esportatori ha cooperato e che quindi non è stato possibile determinare il dumping in base a dati presentati da tali produttori esportatori. L'affermazione che il dumping non esisteva non è stata pertanto dimostrata da prove e quindi è stata respinta.

5.3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(90) Accertata l'esistenza del dumping durante il PIR, è stata anche valutata la probabilità di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure.

(91) In proposito sono stati analizzati i seguenti elementi: volume e prezzi delle importazioni in dumping provenienti da Taiwan, attrattiva del mercato UE e dei mercati di altri paesi terzi, capacità di produzione ed eccesso di capacità disponibile per le esportazioni dei produttori taiwanesi.

5.3.1. Volume e prezzi delle importazioni in dumping provenienti da Taiwan

(92) Nel periodo in esame, le importazioni da Taiwan verso l'UE sono aumentate da 10 000 t a 12 000 t circa, dopo essere calate nel 2009 e nel 2010. Nonostante l'aumento globale delle importazioni da Taiwan, le quote di mercato sono rimaste prossime allo 0%, durante il PIR, e hanno toccato lo 0,4% del consumo totale UE durante il PIR.

¹⁸ GUL 188 del 18.7.2012, pag.8

(93) Nell'intero periodo in esame, i prezzi all'importazione sono fluttuati e hanno seguito lo stesso andamento dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato UE. Dal 2008 al PIR, i prezzi d'importazione sono nel complesso aumentati del 27%. Durante il PIR non è stata rilevata alcuna sottoquotazione.

5.3.2. Attrattiva del mercato dell'Unione e dei mercati di altri paesi terzi

(94) Statistiche dell'Ufficio per il commercio estero di Taiwan (*Taiwanese Bureau of Foreign Trade*) indicano che, durante il PIR, le vendite a paesi terzi sono state di notevole volume, pari al 60% circa della capacità di produzione totale.

(95) Comparando il prezzo medio d'esportazione, desunto dalla stessa fonte, al valore normale indicato nella domanda di riesame, è emerso che i prezzi delle esportazioni verso paesi terzi erano in genere inferiori ai prezzi sul mercato interno. Tale differenza arrivava al 12% del livello dei prezzi all'esportazione.

(96) Statistiche del *Taiwanese Bureau of Foreign Trade* (Ufficio per il commercio estero di Taiwan) indicano che i prezzi medi all'esportazione verso i paesi terzi erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione nella UE. Tale differenza arrivava al 7% dei prezzi all'esportazione. Durante il PIR, il prezzo medio delle esportazioni verso l'Unione è inoltre risultato superiore al prezzo medio delle esportazioni verso altri paesi terzi. La differenza raggiungeva il 5,5% del prezzo delle esportazioni ad altri paesi terzi. Esiste dunque un incentivo a esportare nella UE se i prezzi ivi vigenti hanno livelli più elevati. Ciò fa ritenere probabile che in caso di abrogazione delle misure e in relazione alle grandi capacità in eccesso disponibili per le esportazioni (v. considerando da 97 a 98), gli esportatori taiwanesi esportino PET a prezzi di dumping e in quantità superiori ai livelli che comporterebbero un pregiudizio all'Unione.

(97) Dopo la comunicazione un interessato ha contestato l'uso da parte della Commissione delle statistiche del *Taiwanese Bureau of Foreign Trade*, sostenendo che il codice del prodotto non coincideva con il prodotto in esame. Si deve tuttavia notare che Taiwan e l'UE usano scale diverse per misurare la viscosità, vale a dire la "viscosità intrinseca" in Taiwan e l'"indice di viscosità" nell'UE. Utilizzando il rapporto matematico tra entrambe le misure, si può concludere che il codice prodotto taiwanese corrisponde al prodotto in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

5.3.3. Capacità di produzione ed eccesso di capacità disponibile per le esportazioni

(98) Essendosi Taiwan rifiutata di collaborare, l'andamento delle capacità di produzione e della domanda interna è stato calcolato in base ai dati contenuti nella domanda di riesame, incrociati con informazioni pubblicamente accessibili come i profili web delle SpA.

(99) La capacità di produzione totale di Taiwan durante il PIR si colloca intorno a 1/1,2 milioni di t. La capacità in eccesso disponibile per le esportazioni è rimasta stabile nei primi tre anni del periodo in esame ed è aumentata durante il PIR, periodo in cui essa rappresentava l'80% circa della capacità totale del paese, pari al 28-33% del consumo totale dell'Unione durante il PIR. Secondo le stesse fonti, la capacità di produzione dovrebbe aumentare notevolmente almeno fino al 2014 mentre i consumi interni cresceranno in misura inferiore. La quota delle capacità di produzione destinata all'esportazione dovrebbe quindi aumentare a 1,2/1,3 milioni di t e rappresentare il 42-47% del consumo totale UE durante il PIR.

- (100) Ciò dimostra che i produttori esportatori di Taiwan del prodotto in esame dipendono fortemente dalle esportazioni e che è assai probabile che le esportazioni verso la UE aumentino in caso di abrogazione delle misure. In particolare, il livello dei prezzi dell'industria dell'Unione sul mercato UE è più elevato del prezzo d'esportazione di Taiwan sui mercati dei paesi terzi, il che rende il mercato UE più interessante rispetto ai mercati di altri paesi terzi. Non si può escludere d'altro canto che, per guadagnare quote di mercato, alcuni esportatori diminuiscano i propri prezzi all'esportazione verso l'Unione. Nei confronti di Taiwan esistono poi misure di difesa degli scambi della Turchia e del Sudafrica. Ciò riduce il libero accesso delle esportazioni di Taiwan ad altri potenziali mercati.
- (101) Secondo alcune parti interessate non esisterebbero a Taiwan capacità di riserva tali da consentire un aumento sostanziale delle esportazioni verso la UE. C'è poi chi sostiene che i principali mercati di esportazione della produzione di PET di Taiwan siano le regioni asiatiche affacciate sul Pacifico e le Americhe. I prezzi CIF delle importazioni di PET da Taiwan sarebbero superiori a quelli di tutte le altre principali fonti di importazione verso l'Unione e le misure in vigore sulle importazioni di PET proveniente di Taiwan sarebbero assai moderate e loro scadenza non darebbe luogo a significative differenze di prezzo.
- (102) Si noti che nessun fabbricante di Taiwan ha collaborato all'attuale riesame. Inoltre, quanto risulta ai considerando da 97 a 98 sembra dimostrare il contrario. Per questi motivi, affermazioni fatte dalle parti in questione hanno dovuto essere respinte.
- (103) In seguito alla comunicazione le parti in questione hanno ribadito l'importanza delle regioni Asia-Pacifico e Sudamerica come mercati d'esportazione e hanno affermato che tali mercati avrebbero attirato una proporzione significativa del previsto aumento taiwanese della capacità in eccesso disponibile per le esportazioni. A sostegno della loro affermazione le parti hanno fornito i valori relativi della capacità di produzione e della domanda interna nel 2012 e nel 2020 per entrambe le regioni. Si nota che la situazione nel 2020 è irrilevante per l'attuale riesame in previsione della scadenza e che riferendosi solo al 2012 per il confronto equivale a ignorare le importanti estensioni della capacità effettuate durante il PIR fino al 2012. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (104) Inoltre alcune parti hanno affermato che la capacità in eccesso disponibile per le esportazioni in evoluzione in Taiwan dovrebbe tenere conto della crescente domanda in altri mercati terzi. Quindi sostenevano che la capacità in eccesso disponibile per le esportazioni non è stata valutata correttamente. Come è stato indicato nel considerando 58, l'inchiesta non ha concluso che la capacità in eccesso disponibile per le esportazioni sarebbe stata diretta verso l'Unione. Non è stato presupposto in alcun modo che l'intero eccesso di capacità disponibile per le esportazioni sarebbe stato diretto verso l'Unione. In base ai dati disponibili è ragionevole ritenere che, data l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzi e dimensioni e viste i grandi volumi di capacità in eccesso disponibile per le esportazioni, le quantità che probabilmente saranno dirette verso l'Unione saranno prevedibilmente superiori ai livelli che potrebbero causare un pregiudizio. Inoltre, si ricorda che nessuno dei produttori PET di Taiwan ha cooperato all'inchiesta e quindi non erano disponibili dati precisi sull'attuale produzione e capacità nonché sulle vendite interne e all'esportazioni. Di conseguenza le conclusioni concernenti la continuazione del dumping sono state basate sui fatti disponibili, come indicato nel considerando 84. A

questo riguardo, viste le significative quantità disponibili per le esportazioni e data l'analisi dei livelli dei prezzi all'esportazione a altri paesi terzi nonché il livello dei prezzi nell'Unione di cui ai considerando da 93 a 95, è ragionevole ritenere che, in caso di abrogazione delle misure, le esportazioni da Taiwan sarebbero ridirette verso l'Unione a prezzi di dumping e in quantità superiori ai livelli suscettibili di causare un pregiudizio. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

- (105) Un'altra parte ha affermato che il dazio ad valorem applicabile a Taiwan durante il PIR è a livelli molto bassi e quindi non è possibile concludere che le importazioni da Taiwan sarebbero effettuate a prezzi di dumping in caso di abrogazione delle misure. L'attuale margine di dumping in vigore è un prezzo minimo basato su un dazio ad valorem del 12,4. Il fatto che i prezzi erano più alti durante il PIR e che quindi il dazio ipotetico e ad valorem sarebbe più basso è irrilevante perché non tiene in considerazione la probabile evoluzione dei prezzi dopo l'eventuale abrogazione delle misure come indicato nei considerando 94 e 98. L'argomentazione è stata quindi respinta.

5.3.4. Conclusioni sulla probabilità di persistenza del dumping

- (106) Dato l'ampio e crescente eccesso di capacità produttiva, nonché l'attrattiva del mercato UE e le misure in vigore in altri paesi terzi, è stato ritenuto probabile che, se le misure fossero lasciate scadere, le esportazioni da Taiwan potrebbero reindirizzarsi verso l'UE a prezzi di dumping e in quantità suscettibili di causare un pregiudizio.
- (107) In seguito alla comunicazione una parte ha affermato che nell'analisi della probabilità della reiterazione o continuazione del dumping sarebbe stato opportuno prendere in considerazione il presunto basso livello del dazio antidumping durante il PIR. Tuttavia va osservato che nessuno dei produttori esportatori di Taiwan ha collaborato e che quindi l'affermazione che i margini di dumping durante il PIR erano a livelli bassi non è stata dimostrata ed è stata pertanto respinta. Si ricorda che i margini di dumping riscontrati durante il PIR erano del 12% in base ai fatti disponibili. Come indicato nel considerando 104, l'analisi della probabile evoluzione dei prezzi delle esportazioni taiwanesi in caso di scadenza delle misure ha dimostrato la probabile continuazione del dumping. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

6. Thailandia

6.1. Osservazioni preliminari

- (108) Ha collaborato una sola impresa che, peraltro, non ha esportato PET verso la UE durante il PIR. Questo fabbricante rappresentava durante il PIR il 25% circa della capacità totale di produzione della Thailandia. In Thailandia esistono altri tre produttori che non hanno collaborato all'inchiesta. Pertanto, la maggior parte delle conclusioni si sono fondate anche su fatti disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (109) Durante il PIR, le esportazioni verso la UE sono ammontate a 727 t, pari allo 0,6% delle importazioni totali dai paesi oggetto dell'attuale riesame e, più o meno, allo 0% della quota di mercato dell'industria dell'Unione.

6.2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

- (110) Secondo quanto indicato nella richiesta di riesame, le importazioni nella UE sono state effettuate a prezzi di dumping, con un margine di dumping indicativo del 14,1%.
- (111) Dato che l'impresa che ha collaborato non ha esportato verso l'UE durante il PIR, non è stato possibile calcolare un margine di dumping per tale impresa. È stato tuttavia calcolato, in base alle sue vendite interne, un valore normale che, comparato ai prezzi delle importazioni thailandesi verso l'UE rilevati da Eurostat, dà una cifra coerente con il margine di dumping di cui al considerando 97.

6.3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

- (112) Accertata l'esistenza del dumping durante il PIR, è stata anche esaminata la probabilità di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure.
- (113) In proposito sono stati analizzati i seguenti elementi: volume e prezzi delle importazioni in dumping provenienti dalla Thailandia, attrattiva del mercato UE e dei mercati di altri paesi terzi, capacità di produzione ed eccesso di capacità disponibile per le esportazioni dei produttori thailandesi.

6.3.1. Volume e prezzi delle importazioni in dumping provenienti dalla Thailandia

- (114) Le importazioni dalla Thailandia nell'Unione sono rimaste a livelli trascurabili durante l'intero periodo in esame; non sono avvenute importazioni nel 2009 e nel 2010. Durante il PIR, le importazioni sono passate da 500 t circa (2008) a 700 t circa, il che significa circa lo 0% del consumo totale della UE durante il PIR.
- (115) Durante il periodo in esame, i prezzi all'importazione sono aumentati da 980 EUR/t circa (2008) a 1 300 EUR/t circa, durante il PIR, cioè del 32%. Durante il PIR non è stata rilevata alcuna sottoquotazione.

6.3.2. Attrattiva del mercato dell'Unione e dei mercati di altri paesi terzi

- (116) Durante il PIR, il prezzo medio sul mercato interno dell'unico produttore esportatore che ha collaborato è risultato inferiore alla media dei prezzi praticati nella UE dall'industria dell'Unione. La differenza di prezzo era del 9%.
- (117) Il produttore esportatore che ha collaborato è risultato esportare verso mercati di paesi terzi non UE. Il prezzo medio d'esportazione franco fabbrica verso tali mercati era inferiore al valore normale. La differenza di prezzo giungeva al 10,8% del prezzo medio d'esportazione.
- (118) Le esportazioni dal produttore esportatore che ha collaborato ad altri paesi terzi sono avvenute a prezzi inferiori al prezzo praticato nella UE dall'industria dell'Unione. La differenza di prezzo era pari al 6,6 % del prezzo d'esportazione verso mercati di paesi terzi.

6.3.3. Capacità di produzione ed eccesso di capacità disponibile per le esportazioni

- (119) La capacità di produzione della Thailandia è stata calcolata in base alle informazioni contenute nella domanda di riesame, a informazioni pubblicamente accessibili, come i profili web delle SpA e la risposta al questionario dell'impresa che ha collaborato.

- (120) La capacità di produzione in Thailandia è fortemente aumentata nel periodo in esame fino a rappresentare il triplo circa del consumo interno thailandese durante il PIR. La capacità di produzione totale del paese si colloca tra le 700 000 e le 900 000 t durante il PIR. L'eccesso di capacità disponibile per le esportazioni rispetto alla domanda interna è diminuito costantemente durante il periodo in esame fino al 70-75% della capacità totale del paese durante il PIR, pari al 17-22% del consumo totale UE. Ciò dimostra che la Thailandia è un paese orientato all'esportazione e che i produttori thailandesi del prodotto in esame dipendono fortemente dalle esportazioni. L'inchiesta ha dimostrato che la capacità aumenterà ulteriormente entro il 2014 fino a 0,8/1,0 milioni di t. Contemporaneamente, secondo le stesse fonti, la domanda interna non aumenterà allo stesso ritmo e resterà a livelli relativamente bassi. L'eccesso di capacità disponibile per le esportazioni dovrebbe quindi aumentare in modo significativo fino a 700 000/800 000 t circa nel prossimo futuro, pari al 25-30% del consumo totale UE durante il PIR. Sono poi in vigore misure di difesa degli scambi attuate dalla Turchia e dalla Malaysia nei confronti della Thailandia che riducono il libero accesso a potenziali mercati d'esportazione, disponibili in altri paesi terzi. A questo riguardo, viste le significative quantità disponibili per le esportazioni e data l'analisi dei livelli dei prezzi all'esportazione a altri paesi terzi nonché il livello dei prezzi nell'Unione di cui ai considerando da 114 a 116, è ragionevole ritenere che le esportazioni dalla Thailandia sarebbero ridirette verso l'Unione a prezzi di dumping e in quantità superiori ai livelli suscettibili di causare un pregiudizio in caso di abrogazione delle misure.
- (121) In seguito alla comunicazione il Dipartimento per il commercio estero della Thailandia ha sostenuto che sarebbe stato opportuno effettuare il confronto tra la capacità di produzione e la domanda interna a livello della regione ASEAN. Si ricorda che il governo thailandese non ha corroborato la sua affermazione e quindi non vi sono giustificazioni per modificare le conclusioni raggiunte in base alla capacità in eccesso disponibile per le esportazioni in Thailandia.

6.3.4. Conclusioni sulla probabilità di persistenza del dumping

- (122) Dato l'ampio, e crescente, eccesso di capacità produttiva, nonché l'attrattiva del mercato UE e le misure in vigore in altri paesi terzi, è stato ritenuto probabile che, se le misure fossero lasciate scadere, le esportazioni dalla Thailandia potrebbero reindirizzarsi verso l'UE a prezzi di dumping e in quantità che potrebbero causare un pregiudizio.

D. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA DELL'UNIONE

1. Produzione dell'Unione e industria dell'Unione

- (123) Il prodotto simile è fabbricato da 13 produttori noti dell'Unione. Essi costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, e saranno in prosieguo denominati "l'industria dell'Unione".
- (124) Dodici produttori noti dell'Unione, rappresentati nella fattispecie dal denunciante, hanno collaborato e appoggiato l'inchiesta. Un altro fabbricante noto dell'Unione non ha cooperato al presente riesame.

- (125) Per stabilire la produzione totale dell'Unione durante il PIR sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione (come: risposte al questionario, dati Eurostat e domanda di riesame).
- (126) Il mercato UE del PET è caratterizzato da un numero relativamente elevato di produttori, appartenenti di solito a gruppi più grandi con sede al di fuori dell'Unione. Tra il 2000 e il 2012, l'industria UE del PET ha attraversato varie fasi. Il mercato attraversa attualmente un processo di consolidamento che di recente ha comportato una serie di acquisizioni e chiusure. Continuano a essere sviluppati prodotti nuovi, come il PET riciclato e il bio PET, con uno *spin-off* relativamente recente di un'industria del riciclaggio.
- (127) In seguito alla comunicazione, alcune parti hanno asserito che la descrizione della situazione dell'industria dell'Unione non fosse accurata, poiché cinque produttori facevano in realtà parte di un grande gruppo transnazionale e altri tre erano collegati a imprese di imballaggi in PET. Nessuno di questi fatti contraddice la descrizione di cui al considerando 124, che afferma esplicitamente che i produttori dell'Unione appartengono spesso a gruppi più grandi, come reso noto. L'impatto di tale concentrazione è trattato nel considerando 209 di seguito. La valutazione d'impatto del mercato vincolato è trattata nei considerando da 203 a 205.
- (128) Come già detto, dato il numero relativamente alto dei produttori UE che hanno collaborato, è stato scelto un campione di quattro produttori dell'Unione che rappresenta oltre il 50% della produzione e delle vendite dell'intera produzione UE del prodotto simile durante il PIR.

E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1. Consumo dell'unione

- (129) Il consumo UE è stato calcolato in base al volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno, ai dati Eurostat sul volume delle importazioni sul mercato UE e, per quanto riguarda gli altri produttori dell'Unione, in base a stime fondate sui dati della domanda di riesame.
- (130) Dopo un aumento iniziale nel 2009 e nel 2010, il consumo ha registrato un lieve calo del 2% durante il PIR rispetto al 2008, per un totale di 2 802 milioni di t nel PIR.

Tabella 1
Consumo

	2008	2009	2010	PIR
Volume (in t)				
Consumo	2 868 775	2 934 283	2 919 404	2 802 066
Indice	100	102	102	98

Fonte: Risposte al questionario, dati Eurostat e domanda di riesame

2. Importazioni dai paesi in esame

2.1. Cumulo

- (131) Nel riesame in previsione della scadenza conclusosi nel 2007, le importazioni di PET originarie dell'India, di Taiwan, della Thailandia, della Malaysia e dell'Indonesia erano state valutate cumulativamente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha esaminato se la valutazione cumulativa fosse appropriata anche nell'inchiesta attuale.
- (132) In proposito si è accertato che i margini di dumping stabiliti per le importazioni da India, Taiwan, Thailandia, Indonesia e Malaysia erano superiori al livello de minimis. Riguardo ai volumi, le importazioni verso il mercato UE sono state superiori a livelli trascurabili solo per l'India. Nei casi di Taiwan, Thailandia, Indonesia e Malaysia i volumi delle importazioni sono stati inferiori ai livelli minimi. È stata quindi effettuata un'analisi prospettica dei probabili volumi di esportazione da parte di ciascun paese in caso di abrogazione delle misure. Essa ha rivelato che le importazioni da Taiwan e dalla Thailandia, a differenza di quelle dall'Indonesia e dalla Malaysia, sarebbero probabilmente aumentate fino a livelli a quelli raggiunti nel PIR e avrebbero probabilmente superato la soglia di trascurabilità in caso di abrogazione delle misure (si vedano i considerando 102 e 118). Riguardo all'Indonesia e alla Malaysia, è emerso che le importazioni nella UE sono state di entità trascurabile nel periodo in esame e il potenziale eccesso di capacità disponibile per le esportazioni è risultato molto basso. Non si prevede perciò un cambiamento a breve termine di tale situazione.
- (133) Dato che il volume delle importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia e dalla Malaysia durante il PIR era trascurabile e l'improbabilità di un suo incremento - come spiegato al considerando 130 - si ritiene che i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base non siano soddisfatti riguardo alle importazioni dalla Malaysia e dall'Indonesia.
- (134) Per le importazioni provenienti dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia, si osserva che il PET è un prodotto di base fabbricato con caratteristiche chimiche e tecniche simili a prescindere dalla loro origine. In tale contesto, si ritiene che il PET importato sia intercambiabile con i tipi di PET fabbricati nella UE e già commercializzati nell'Unione durante lo stesso periodo. Si ritiene pertanto che le importazioni di PET originarie dell'India, di Taiwan e della Thailandia fossero in concorrenza con il PET fabbricato nella Comunità.
- (135) Alla luce di quanto precede, si è ritenuto che i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultano soddisfatti per l'India, Taiwan e la Thailandia. Le importazioni da questi tre paesi sono state quindi esaminate cumulativamente. Poiché i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base non risultavano soddisfatti per la Malaysia e l'Indonesia, le importazioni originarie di questi due paesi sono state esaminate singolarmente.
- (136) In seguito alla comunicazione una parte ha obiettato all'accumulo delle importazioni dalla Thailandia con le importazioni da India e Taiwan, mentre le importazioni dalla Malaysia e dall'Indonesia sono state scorporate. Si è sostenuto che la Thailandia era in una posizione simile a quella della Malaysia e dell'Indonesia e quindi andrebbe trattata nello stesso modo. Si ricorda che viste la capacità in eccesso disponibile per le esportazioni riscontrata in Thailandia (si veda il considerando 118), sono stati soddisfatti i criteri dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Non sarebbe stato possibile stabilire un parallelo tra Thailandia e Malaysia e Indonesia, perché questi ultimi due non avevano capacità in eccesso disponibili per le importazioni simili

a quelle riscontrate in Thailandia. L'argomentazione della parte è stata pertanto respinta.

3. Importazioni dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia

3.1. Volume, quota di mercato e prezzo delle importazioni

(137) Nonostante le misure in vigore, le importazioni dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia sono quasi raddoppiate nel periodo in esame. Ciò è dovuto principalmente all'aumento delle importazioni provenienti dall'India, aumentate da 46 313 t nel 2008 a 96 678 t nel PIR, su un totale di 109 633 t per i tre paesi in questione.

(138) La quota di mercato delle importazioni dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia è perciò aumentata dal 2% nel 2008 al 3,9% nel PIR. Le importazioni dall'India hanno raggiunto una quota di mercato del 3,5% nel PIR, largamente superiore alla quota di mercato accertata nell'ultimo riesame in previsione della scadenza (0,3%).

(139) Il prezzo medio si è attestato a 1 290 EUR/t nel PIR. Ciò riflette un incremento del 23% nel periodo in esame, raggiunto dopo una diminuzione iniziale del 20% nel 2009.

Tabella 2
Importazioni dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia

	2008	2009	2010	PIR
Volume delle importazioni dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia (in t)	57 178	54 173	90 154	109 633
Indice (2008 = 100)	100	95	158	192
Quota di mercato delle importazioni dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia	2,0%	1,8%	3,1%	3,9%
Indice (2008 = 100)	100	93	155	196
Prezzo delle importazioni (in EUR/t)	1 049	838	1 031	1 290
Indice (2008 = 100)	100	80	98	123

Fonte: Eurostat

3.2. Sottoquotazione dei prezzi (*price undercutting*)

(140) Data la mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori di Taiwan, la sottoquotazione dei prezzi per importazioni provenienti da Taiwan sono state calcolate in base a statistiche sulle importazioni (Eurostat). Poiché l'esportatore thailandese che ha cooperato non ha esportato verso l'UE durante il PIR, anche in questo caso la sottoquotazione dei prezzi delle importazioni dalla Thailandia è stata calcolata in base a statistiche sulle importazioni (Eurostat). Per l'India, il calcolo si è basato sui dati raccolti e verificati in loco. I relativi prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono quelli praticati ai clienti indipendenti, eventualmente aggiustati al livello franco fabbrica. Nel PIR, non si è constatata alcuna sottoquotazione per nessuno dei paesi interessati.

4. Importazioni dalla Malaysia e dall'Indonesia

4.1. Volume, quota di mercato e prezzo delle importazioni

- (141) I volumi delle importazioni dalla Malaysia sono raddoppiati nel periodo in esame, nonostante un calo del 70% fino al 2010. Le importazioni dall'Indonesia sono state trascurabili. Il volume delle importazioni da entrambi i paesi è restato al di sotto del livello minimo.
- (142) La quota di mercato della Malaysia è perciò aumentata dallo 0,3% allo 0,6%. La quota di mercato dell'Indonesia è rimasta prossima allo 0% durante il periodo in esame.
- (143) Il prezzo unitario medio per la Malaysia si è attestato intorno a 1 299 EUR/t nel PIR. Ciò riflette un aumento del 25%, raggiunto negli ultimi due anni del periodo in esame, dopo una diminuzione iniziale del 28% tra il 2008 e il 2009. Il prezzo unitario medio per l'Indonesia si è attestato intorno a 1 304 EUR/t nel PIR che riflette un aumento del 34% tra il 2009 e il PIR. L'Indonesia non ha esportato verso l'UE nel 2008.

Tabella 3
Importazioni dalla Malaysia

	2008	2009	2010	PIR
Volume delle importazioni (in t)	8 213	2 028	308	16 628
Indice (2008 = 100)	100	25	4	202
Prezzo delle importazioni (in EUR/t)	1 038	751	942	1 299
Indice (2008 = 100)	100	72	91	125
Quota di mercato delle importazioni	0,3%	0,1%	0,0%	0,6%

Fonte: Dati Eurostat

Tabella 4
Importazioni dall'Indonesia

	2008	2009	2010	PIR
Volume delle importazioni (in t)	-	408	991	253
Indice (2009 = 100)	-	100	243	62
Prezzo delle importazioni (in EUR/t)	-	973	1 222	1 304
Indice (2009 = 100)	-	100	126	134
Quota di mercato delle importazioni	-	0,01%	0,03%	0,01%

Fonte: Dati Eurostat

4.2. Sottoquotazione dei prezzi (*price undercutting*)

- (144) Data la mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori indonesiani, la sottoquotazione dei prezzi per importazioni provenienti dall'Indonesia sono state calcolate in base a statistiche sulle importazioni (Eurostat). Poiché l'esportatore della Malaysia che ha cooperato non ha esportato verso l'UE durante il PIR, anche in questo caso la sottoquotazione dei prezzi delle importazioni dalla Malaysia è stata calcolata in base a statistiche sulle importazioni (Eurostat). I relativi prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono quelli praticati ai clienti indipendenti, eventualmente aggiustati al livello franco fabbrica. Nel PIR, non si è constatata alcuna sottoquotazione per nessuno dei paesi interessati.

5. Importazioni da altri paesi terzi

5.1. Importazioni dalla Cina, dagli EAU, dall'Iran e dal Pakistan

- (145) Le importazioni da altri paesi terzi nei cui confronti sono state prese misure antidumping sono diminuite del 69% nel periodo in esame, nonostante un aumento del 49% nel 2009. Solo le importazioni dalla Cina si sono mantenute stabili.
- (146) La quota di mercato dei paesi in questione si è ridotta dall'8,2% nel 2008 al 2,6% nel PIR e riguarda soprattutto dagli EAU (1,7% nel PIR) e la Cina (0,6% nel PIR).
- (147) Il prezzo medio ha raggiunto 1 258 EUR/t nel PIR, inferiore del 5,5% al prezzo unitario dell'industria dell'Unione. Ciò riflette un incremento del 24% nel periodo in esame, raggiunto nel PIR dopo una diminuzione iniziale del 22% nel 2009.

Tabella 5
Importazioni dalla Cina, dagli EAU, dall'Iran e dal Pakistan

	2008	2009	2010	PIR
Volume delle importazioni provenienti dalla Cina, dagli EAU, dall'Iran e dal Pakistan (in t)	235 913	351 798	188 776	72 054
Indice (2008 = 100)	100	149	80	31
Quota di mercato delle importazioni dalla Cina, dagli EAU, dall'Iran e dal Pakistan	8,2%	12,0%	6,5%	2,6%
Indice (2008 = 100)	100	146	79	31
Prezzo delle importazioni (in EUR/t)	1 016	789	949	1 258
Indice (2008 = 100)	100	78	93	124

Fonte: Eurostat

5.2. Importazioni da altri paesi terzi nei cui confronti non è in vigore alcuna misura

- (148) Le importazioni provenienti da altri paesi terzi nei cui confronti non vigono particolari misure (Oman, Corea del Sud, Russia, Messico e Arabia Saudita), sono cresciute in volume del 59% nel periodo in esame dopo una crescita del 71% nel 2009. Tra il 2009 e il PIR, l'Oman è divenuto il maggior paese esportatore verso l'Unione.
- (149) La quota di mercato dei paesi in questione è cresciuta dal 9,7% nel 2008 al 15,8% nel PIR, soprattutto a causa dell'aumento del 4,3% delle importazioni dall'Oman. La quota di mercato della Corea del Sud si è attestato al 4% nel PIR, inferiore del 5% al livello massimo raggiunto nel 2009.
- (150) Il prezzo medio ha raggiunto 1 273 EUR/t, 4,3% in meno del prezzo unitario medio dell'industria dell'Unione. Ciò riflette un incremento del 10% nel periodo in esame, raggiunto nel 2010 e nel PIR dopo una diminuzione iniziale del 24% nel 2009. Il prezzo medio delle importazioni dall'Oman si è attestato intorno a 1 310 EUR/t nel PIR, inferiore dell'1,5% al prezzo unitario dell'industria dell'Unione. Il prezzo medio delle importazioni dalla Corea del Sud è stato di 1 294 EUR/t, inferiore del 2,7% al prezzo unitario dell'industria dell'Unione.

Tabella 6
Importazioni da altri paesi terzi

	2008	2009	2010	PIR
--	------	------	------	-----

Volume delle importazioni da altri paesi terzi (in tonnellate)	279 188	478 570	469 753	442 692
Indice (2008 = 100)	100	171	168	159
Quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi	9,7%	16,3%	16,1%	15,8%
Indice (2008 = 100)	100	168	165	162
Prezzo delle importazioni (in EUR/t)	1 156	879	997	1 273
Indice (2008 = 100)	100	76	86	110
Esportatori principali (in t)				
Oman	0	52 632	95 646	120 286
Corea del Sud	177 341	254 451	183 801	114 346
Russia	546	546	3	50 427
Messico	2 650	1 879	29 039	29 409
Arabia Saudita	230	20 454	50 108	24 756
Altri	98 422	148 609	111 156	103 468

Fonte: Eurostat

- (151) In seguito alla comunicazione alcune parti hanno sostenuto che la Commissione ha omesso di valutare l'impatto delle importazioni dalla Corea del Sud. Si ricorda che le misure contro la Corea del Sud sono scadute nel 2012. Prima della scadenza dei dazi, oltre il 99% delle importazioni provenienti da questo paese entravano ad un dazio dello 0%. Per questi motivi le importazioni dalla Corea del Sud sono incluse nell'analisi insieme alle importazioni da altri paesi non soggetti a misure (considerando 202 e 212). L'argomentazione è stata respinta in quanto non fondata.

6. Situazione economica dell'industria dell'Unione

- (152) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, sono stati esaminati tutti i fattori e gli indicatori economici aventi attinenza alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (153) Ai fini dell'analisi del pregiudizio sono stati stabiliti due livelli di indicatori del pregiudizio:
- indicatori macroeconomici (produzione, capacità di produzione, utilizzazione degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, ampiezza del margine di dumping e recupero sugli effetti di precedenti pratiche di dumping): sono stati valutati a livello dell'intera produzione UE di tutti i produttori UE in base a informazioni raccolte presso l'industria dell'Unione, alla domanda di riesame e a statistiche pubblicamente accessibili.
 - indicatori microeconomici (scorte, prezzi unitari medi, salari, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa, capacità di reperire capitali e investimenti): sono stati valutati a livello dei produttori UE inclusi nel campione in base alle informazioni da essi fornite.

- (154) Nel giugno 2010, un fabbricante UE incluso nel campione, ha dismesso un suo sito di produzione. Tale sito è stato acquistato da un altro fabbricante UE. Poiché l'analisi degli indicatori macroeconomici si fonda su dati rilevati presso tutti i produttori UE, tale cessione non ha avuto alcun impatto sull'ampiezza dell'analisi del pregiudizio né sui suoi singoli indicatori.
- (155) In via preliminare, è bene precisare che alcuni eventi economici globali verificatisi tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011 hanno avuto effetti sulla situazione del mercato UE, soprattutto riguardo ai prezzi e ai volumi delle vendite del prodotto simile. In quel periodo è calata l'offerta di cotone; ciò che ha provocato un aumento della domanda di fibre di poliestere sul mercato asiatico. Il PET e le fibre di poliestere dipendono largamente a monte dalla stessa materia prima, cioè dall'acido tereftalico purificato (PTA). L'aumento della domanda di fibre di poliestere ha reso insufficiente l'offerta di PTA e ha spinto in alto i prezzi del PET. Poiché anche i produttori di PET in Medio Oriente dipendono dal PTA proveniente dall'Asia, si è verificato un brusco calo delle importazioni di PET nell'UE. Al tempo stesso, i principali fornitori di PTA dell'Unione dichiaravano la presenza di un caso di forza maggiore che provocava un'ulteriore calo della produzione interna di PET.

7. Osservazioni presentate dalle parti

- (156) Alcune parti hanno contestato la validità dell'analisi del pregiudizio, che si fonderebbe su informazioni lacunose che limiterebbero a loro volta i diritti a difesa di talune parti interessate. In particolare, sono state formulate le seguenti osservazioni.
- (157) Alcune parti hanno sostenuto che i dati raccolti presso i produttori UE non rispettavano le istruzioni di compilazione del questionario, secondo cui non andavano aggregati dati provenienti da imprese diverse. Di conseguenza, le informazioni raccolte sarebbero state imprecise e incomplete, i dati comunicati essendo stati aggregati per entità presente nel campione. Si noti che le informazioni sono state debitamente raccolte e verificate in loco. È stato accertato che le informazioni raccolte davano un'immagine precisa dell'industria dell'Unione; la suddetta asserzione è stata pertanto respinta. In seguito alla comunicazione le parti hanno reiterato la propria argomentazione. Non sono state presentate nuove argomentazioni o prove. Alcune parti hanno ribadito che i dati forniti da una delle società incluse nel campione erano incompleti poiché non facevano riferimento all'intero gruppo bensì a un'entità specifica all'interno dello stesso. Il suddetto commento è stato trattato durante la fase di campionamento, come indicato nel considerando 20.
- (158) Secondo le stesse parti interessate, la Commissione avrebbe cercato di fissare le supposte carenze nelle informazioni raccolte inviando questionari aggiuntivi. In proposito va chiarito che la Commissione ha, sì, inviato questionari aggiuntivi, ma solo a produttori UE non inclusi nel campione per ottenere informazioni su indicatori macroeconomici pertinenti alla valutazione del pregiudizio. Ciò è avvenuto, quindi, per integrare le informazioni fornite dai produttori UE inclusi nel campione. In seguito alla comunicazione, alcune parti hanno reiterato la propria argomentazione senza però apportare nuove argomentazioni o presentare nuovi elementi di prova. L'argomentazione di queste parti è stata pertanto respinta.
- (159) Le stesse parti hanno anche affermato che le informazioni fornite dai produttori inclusi nel campione sarebbero state contrarie agli obblighi di cui all'articolo 19 del

regolamento di base, perché informazioni di per sé non riservate sono state diffuse come riservate e dunque escluse dal fascicolo pubblico. Si noti in proposito che le informazioni erano state classificate *a diffusione limitata* perché così aveva voluto il richiedente. Su richiesta di parti interessate, è stato riesaminato il carattere riservato delle informazioni trasmesse e le informazioni sono state eventualmente riclassificate come versione consultabile da tutte le parti interessate, previa consultazione e approvazione delle imprese in questione. Anche questa argomentazione è stata pertanto respinta.

- (160) Alcune parti hanno sostenuto che il metodo usato per valutare il pregiudizio violasse l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base perché mentre la determinazione del pregiudizio propria dell'inchiesta iniziale terminata nel 1999 si basava su una valutazione cumulativa di importazioni provenienti da sei paesi, la presente valutazione non comprendeva importazioni dalla Corea del Sud, il maggior fornitore dell'UE e il paese con maggiori capacità di esportazione e prezzi più bassi rispetto ad altri paesi oggetto del presente riesame.
- (161) Si noti, in questo contesto, che le importazioni non oggetto di dumping dalla Corea del Sud erano già state scorporate dal quadro del riesame in previsione della scadenza terminata nel 2007, essendosi appurato, riguardo a tali importazioni, che non erano state soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Si noti inoltre che il presente riesame non riguarda le importazioni dalla Corea: le misure nei confronti della Corea del Sud sono infatti scadute. Infine, riteniamo di non aver cambiato metodologia perché, nell'attuale riesame, abbiamo applicato la valutazione cumulativa alle importazioni da tutti i paesi che soddisfano i criteri di tale tipo di valutazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. L'argomentazione delle parti deve pertanto essere respinta.

8. Indicatori macroeconomici

8.1. Produzione

- (162) Al declino della quota di mercato dell'industria dell'Unione (v. considerando 164) si è aggiunta tra il 2008 e il PIR la riduzione dell'11% nella produzione dell'Unione. Il calo di produzione della UE si è interrotto solo con l'aumento nel 2010 rispetto al 2009, pur restando del 4% inferiore al livello del 2008. Essa è ulteriormente diminuita durante il PIR.

Tabella 7
Produzione totale dell'Unione

	2008	2009	2010	PIR
Produzione (in t)	2 327 169	2 107 792	2 239 313	2 068 717
Indice (2008=100)	100	91	96	89

Fonte: Risposte al questionario, domanda di riesame

8.2. Capacità di produzione e utilizzo della capacità

- (163) La capacità di produzione dell'industria dell'Unione è diminuita del 23% tra il 2008 e il PIR. Questa tendenza è legata alla chiusura di vari impianti di produzione, solo in parte compensata dall'apertura di nuovi stabilimenti.

- (164) L'utilizzazione degli impianti è passata dal 75% nel 2008 all'86% nel PIR. Il maggiore utilizzo della capacità va visto nel contesto degli sforzi di ristrutturazione dell'industria dell'Unione, di cui al considerando 124.

Tabella 8

Capacità di produzione e utilizzo della capacità

	2008	2009	2010	PIR
Capacità di produzione (in t)	3 118 060	2 720 326	2 625 244	2 393 516
Indice	100	87	84	77
Utilizzo degli impianti	75%	77%	85%	86%
Indice	100	104	114	116

Fonte: Risposte al questionario, domanda di riesame

8.3. Volume delle vendite

- (165) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato UE ha seguito lo stesso andamento della produzione, con una contrazione del 6% durante il periodo in esame.

Tabella 9

Vendite totali dell'industria dell'Unione sul mercato interno

	2008	2009	2010	PIR
Vendite (in t)	2 288 283	2 047 305	2 169 423	2 160 807
Indice	100	89	95	94

Fonte: Risposte al questionario, domanda di riesame

8.4. Quota di mercato

- (166) Dopo un calo iniziale del 13% nel 2009, l'industria dell'Unione ha in parte recuperato le quote di mercato perse dagli EAU, dalla Corea del Sud, dall'Iran e dal Pakistan, nonostante l'aumento delle importazioni dall'India, dall'Oman e da altri paesi terzi (Russia, Messico e Arabia Saudita) nello stesso periodo. Nel periodo in esame, la quota complessiva di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 3%.

Tabella 10

Quota di mercato dell'industria dell'Unione

	2008	2009	2010	PIR
Quota di mercato dell'industria dell'Unione	80%	70%	74%	77%
Indice	100	87	93	97

Fonte: Risposte al questionario, domanda di riesame e dati di Eurostat

8.5. Crescita

- (167) Nel periodo in esame, il mercato ha registrato una stagnazione. L'industria dell'Unione non ha beneficiato di alcuna crescita. Al contrario, nonostante le ristrutturazioni, essa ha ceduto ulteriori quote di mercato alle crescenti importazioni provenienti soprattutto da paesi nei cui confronti non esistevano misure. Il lieve calo del consumo nel PIR va visto nel contesto di una scarsità di materie prime (PTA) nell'Unione e sul mercato mondiale.

8.6. Occupazione e produttività

- (168) Tra il 2008 e il PIR, il calo dell'occupazione nell'industria dell'Unione è stato del 41%. Il periodo in esame è stato caratterizzato da un declino costante, anche nel 2010, quando la produzione è aumentata (v. considerando 161). In un momento di incremento della produttività, questo calo evidenzia i processi di ristrutturazione messi in atto da numerosi produttori UE.
- (169) La produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, misurata in termini di produzione annua (in t) per addetto, è aumentata del 50% nel periodo in esame. Questo dato, indice tra l'altro di un'accresciuta efficienza dell'industria dell'Unione, è dovuto al fatto che la produzione è diminuita più lentamente dell'occupazione. Il fenomeno è stato particolarmente evidente nel 2010 quando, a fronte dell'aumento della produzione e del contestuale calo dell'occupazione, la produttività è risultata del 37 % superiore a quella del 2008.

Tabella 11
Occupazione e produttività

	2008	2009	2010	PIR
Numero di dipendenti	2 060	1 629	1 449	1 218
Indice	100	79	70	59
Produttività (t/dipendente)	1 130	1 294	1 545	1 698
Indice	100	115	137	150

Fonte: Risposte al questionario, domanda di riesame

8.7. Entità del margine di dumping effettivo

- (170) L'incidenza sull'industria dell'Unione dell'entità del margine di dumping effettivo delle importazioni provenienti dai paesi in esame non può considerarsi trascurabile, data la sensibilità ai prezzi propria del mercato di questi prodotti. Si osservi che questo indicatore è più pertinente se analizzato nel contesto di una probabile reiterazione del pregiudizio. Se si lasciassero scadere le misure, le importazioni in dumping tornerebbero probabilmente a volumi e prezzi tali che l'impatto del margine di dumping sarebbe significativo.

8.8. Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (171) Gli indicatori sopra esaminati mostrano un certo miglioramento della situazione economica e finanziaria nell'industria dell'Unione, in seguito all'istituzione di misure antidumping definitive nel 2000, ma rivelano anche che l'Unione è ancora fragile e vulnerabile.

9. Elementi microeconomici

9.1. Scorte

- (172) Il livello delle scorte durante il PIR superava del 24% i livelli del 2008. Rispetto alla produzione, le scorte sono tuttavia rimaste ai livelli precedenti, cioè tra il 5% e il 6%.

Tabella 12
Scorte

	2008	2009	2010	PIR
Scorte finali	51 495	54 808	54 314	64 069
Indice	100	106	105	124

Fonte: risposte al questionario.

9.2. Andamento dei prezzi

- (173) Riguardo all'andamento dei prezzi, dopo un primo calo nel 2009 (-16%), dovuto soprattutto alla crisi economica, i prezzi si sono avvicinati nel 2010 ai livelli del 2008. Ne è seguito un forte aumento del prezzo medio unitario durante il PIR, con un aumento rispetto al periodo in esame del 25%.
- (174) L'improvviso aumento dei prezzi durante il PIR va visto nel contesto di sviluppi inattesi sul mercato del cotone verificatisi alla fine del 2010 e nel 1° trimestre 2011. Come già detto (considerando 153), i prezzi record del cotone hanno causato un improvviso passaggio alle fibre di poliestere, materiale in concorrenza con il PET per le stesse materie prime. L'aumento della domanda di materia prima, in particolare di PTA, ha fatto salire il prezzo del PET in Asia e Medio Oriente con effetti di ricaduta sui prezzi del PET nella UE. L'aumento di prezzo nella UE in quel momento è stato anche amplificato dalla scarsità a breve termine di PTA in quest'area in seguito alla dichiarazione di caso di forza maggiore di uno dei produttori UE di PTA.

Tabella 13
Prezzi unitari di vendita nell'Unione

	2008	2009	2010	PIR
Prezzo unitario delle vendite nell'UE (EUR/t)	1 066	891	1 045	1 330
Indice (2008 = 100)	100	84	98	125

Fonte: risposte al questionario.

9.3. Fattori che incidono sui prezzi di vendita

- (175) I prezzi di vendita del PET seguono di solito l'andamento dei prezzi delle sue principali materie prime (principalmente acido tereftalico puro (PTA) e glicole monoetilenico (MEG)) perché quest'ultime rappresentano fino al 90% del costo totale del PET. Il PTA è un derivato del petrolio il cui prezzo varia a seconda del prezzo del greggio. Questo è ciò che causa la grande volatilità dei prezzi del PET.
- (176) Inoltre, il PET è in concorrenza con le fibre di poliestere per le stesse materie prime, la cui produzione si fonda, esattamente come il PET, sulla disponibilità di PTA. Poiché le fibre di poliestere sono alternative al cotone nell'industria tessile, il prezzo del PET risente perciò anche dell'andamento del mercato del cotone.

9.4. Salari

- (177) Nel corso del periodo in esame, i salari medi sono calati del 7%. Ciò si è verificato durante il PIR ed è stato amplificato dagli incrementi di produttività (v. considerando 151).

Tabella 14
Salari

	2008	2009	2010	PIR
Salari (media per persona)	54 512	56 014	54 876	50 784
Indice	100	103	101	93

Fonte: risposte al questionario.

9.5. Redditività e utile sul capitale investito

- (178) La redditività e l'utile sul capitale investito è migliorato significativamente tra il 2008 e il PIR. Gli utili realizzati dalle vendite sul mercato dell'Unione sono aumentati da -7,9% (2008) al 5,3% (PIR) mentre l'utile sul capitale investito è migliorato da -9,6% al 10,6%. Risultati particolarmente deludenti di un fabbricante UE hanno caratterizzato il 2008. Ciononostante, il miglioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione nel 2009 e 2010, quando i prezzi erano scesi al di sotto dei livelli del 2008, dimostra la debolezza della relazione tra prezzi e redditività. Per contro, il miglioramento della redditività è strettamente correlato ai miglioramenti del tasso di utilizzo degli impianti e ai guadagni di produttività, osservati sopra.
- (179) Grazie all'andamento del mercato globale tra il 2010/2011, alle operazioni di ristrutturazione e agli incrementi di efficienza sopra descritti, l'industria dell'Unione ha potuto migliorare la sua redditività nel 2010 e raggiungere il livello del 5,3% nel PIR.
- (180) Una parte interessata ha sostenuto che tale sviluppo fosse inatteso e straordinario e certo non rappresentativo della situazione generale dell'industria dell'Unione.
- (181) Si noti in proposito che l'industria dell'Unione aveva saputo trarre vantaggio dall'aumento del prezzo del PET tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012 perché aveva fissato il prezzo del PTA prima che si verificassero i suddetti eventi del mercato. Secondo statistiche avanzate dalle parti, relative a sviluppi avvenuti dopo il PIR, i margini di profitto dei produttori di PET si sono sostanzialmente deteriorati nel 2012. Ciò conferma che la redditività nel 2011 (PIR) era di fatto largamente influenzata da eventi economici globali imprevisti e temporanei (considerando 153) che è improbabile si ripetano e che non possono essere considerati permanenti e rappresentativi della situazione dell'industria dell'Unione.

Tabella 15
Redditività e utile sul capitale investito

	2008	2009	2010	PIR
Redditività (vendite dell'Unione)	-7,9%	1,6%	4,8%	5,3%
Indice	100	221	261	267
Utile sul capitale investito	-9,6%	2,3%	8,9%	10,6%
Indice	100	224	292	310

Fonte: risposte al questionario.

9.6. Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

- (182) Il flusso di cassa è notevolmente migliorato nel periodo coperto dal recente miglioramento della redditività dell'industria dell'Unione.

Tabella 16
Flusso di cassa

	2008	2009	2010	PIR
Flusso di cassa (in EUR)	- 59 419 394	40 940 883	96 614 649	103 761 169
Indice (2008 = 100)	100	269	363	375
In % del fatturato	-5,9%	4,5%	8,3%	7,5%

Indice (2008 = 100)	100	176	242	229
---------------------	-----	-----	-----	-----

Fonte: risposte al questionario.

- (183) Non esistono particolari indicazioni che facciano ritenere che l'industria dell'Unione abbia avuto difficoltà a reperire capitali soprattutto perché i produttori UE sono incorporati in gruppi più grandi.

9.7. Investimenti

- (184) Durante il periodo in esame, il livello degli investimenti si è generalmente ridotto del 35%. Gli investimenti iniziali effettuati nel 2008 sono stati ridotti drasticamente nel 2009 e da allora non registrano ulteriori recuperi.

Tabella 17
Investimenti

	2008	2009	2010	PIR
Investimenti (in migliaia di EUR)	72 341 598	5 404 705	15 994 659	47 217 003
Indice	100	7	22	65

Fonte: risposte al questionario.

10. Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione

- (185) L'analisi dei dati macroeconomici dimostra, che durante il periodo in esame, la produzione e i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sono diminuiti: dopo la caduta iniziale del 2009, l'industria dell'Unione non ha del tutto recuperato la sua quota di mercato, diminuita, nel complesso, di 3 punti percentuali nel periodo in esame (al 77% nel PIR). Il calo dell'occupazione e della capacità di produzione è dovuto alla ristrutturazione in corso nel settore e va visto nel contesto dell'aumento dell'utilizzazione degli impianti e della produttività.
- (186) Al tempo stesso, la maggior parte degli indicatori microeconomici dà segni di miglioramento. La redditività, l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa sono aumentati in misura significativa, in particolare nel 2010 e nel PIR. Nel 2009, d'altra parte, gli investimenti sono molto diminuiti e non hanno recuperato.
- (187) Nel complesso, la situazione economica dell'industria è migliorata. Questi progressi sono tuttavia relativamente recenti e si basano in certa misura su sviluppi di mercato imprevisti e temporanea avvenuti tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011 (v. considerando 153). Ciò è sembra confermato da informazioni disponibili sull'andamento del margine dell'industria dell'Unione nel 2012 (v. considerando 179) che indicano un calo rispetto al PIR.
- (188) Alla luce dell'analisi che precede, la situazione dell'industria dell'Unione è migliorata e non risulta che abbia luogo un pregiudizio sostanziale. Ciò nonostante, malgrado tendenze apparentemente positive e grandi sforzi di ristrutturazione, l'industria dell'Unione è ancora fragile.
- (189) In seguito alla comunicazione, alcune parti hanno contestato la conclusione secondo cui l'industria dell'Unione è ancora fragile, sostenendo che goda invece di buona salute e sia stata trasformata sostanzialmente dal 1999 in poi. Va notato che, come già indicato nel considerando 185, nonostante il miglioramento e il consolidamento

generali, non tutti gli indicatori economici si sono evoluti positivamente durante il periodo in esame. Ad esempio, i volumi di produzione e di vendite e la quota di mercato sono diminuiti. Inoltre, i miglioramenti erano relativamente recenti e, visto il calo della redditività nel 2012, sembravano essere di breve durata. Su questa base si è ritenuto che, seppur in assenza di prove di pregiudizio grave durante il PIR, l'industria dell'Unione continua a trovarsi in uno stato di fragilità. L'argomentazione è stata quindi respinta.

- (190) In seguito alla comunicazione, alcune delle parti hanno obiettato che, per l'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione, sono stati utilizzati dati riguardanti il periodo successivo al PIR. A tale riguardo, si conferma che la valutazione della situazione dell'industria dell'Unione si è basata sul periodo in esame e su questa base non è stato stabilito alcun pregiudizio grave. Tuttavia, l'andamento della redditività dell'industria dell'Unione oltre il PIR è in questo caso rilevante soprattutto nel contesto della straordinaria evoluzione del mercato globale nel periodo 2010/2011. Esso illustra inoltre la volatilità dei livelli dei profitti tipica del settore (v. considerando 260). L'argomentazione è quindi respinta.

F. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Incidenza del volume previsto delle importazioni ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure
- (191) L'inchiesta aveva dimostrato che le importazioni dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia continuavano ad avvenire in dumping e che nulla indicava che tale pratica sarebbe stata ridotta o sospesa in futuro.
- (192) Un'analisi prospettica sui possibili volumi d'esportazione da questi tre paesi ha rivelato che, dati la capacità in eccesso disponibile per le esportazioni (v. considerando 55, 97 e 118), i prezzi interni nonché i livelli dei prezzi nei mercati di paesi terzi e nell'Unione insieme all'attrattiva del mercato dell'Unione, è probabile che, se le misure saranno abrogate, le importazioni provenienti dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia aumentino fino a livelli che potrebbero causare un pregiudizio e superiori a quelli raggiunti nel PIR. Con l'espansione prevista della capacità in eccesso disponibile per le esportazioni in questi tre paesi, si stima che l'eccesso di capacità raggiungerà i 2,3/2,8 milioni di t, ossia più dell'83-87% del consumo UE nel prossimo futuro.
- (193) Riguardo all'andamento previsto del prezzo delle importazioni dai tre paesi, se le misure contro India, Taiwan e Thailandia fossero eliminate, si prevede che le importazioni da questi paesi entrerebbero a prezzi di dumping. Inoltre, poiché gli esportatori da questi paesi dovranno competere contro importazioni a basso prezzo provenienti da altri paesi terzi, non si può escludere che debbano abbassare i loro prezzi al fine di aumentare la loro quota di mercato sul mercato dell'Unione.
- (194) In tal caso, l'industria dell'Unione sarà probabilmente esposta a notevoli volumi di importazioni dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia a prezzi inferiori ai suoi prezzi medi e metterà a repentaglio il recente miglioramento della sua situazione economica. È probabile quindi una reiterazione del pregiudizio grave se le misure contro India, Taiwan e Thailandia venissero abrogate.
2. Capacità di produzione ed eccesso di capacità disponibile per le esportazioni dei paesi interessati

- (195) Come già detto, i produttori esportatori dell'India, di Taiwan e della Thailandia possono aumentare il volume delle loro esportazioni verso il mercato dell'Unione. I tre paesi hanno tutti registrato una crescita significativa della loro capacità di produzione nel periodo in esame. Secondo determinate previsioni di mercato, il divario tra consumo interno e capacità di produzione crescerà fino a 2,3/2,8 milioni di t nel prossimo futuro. Tale eccesso di capacità disponibile per le esportazioni nel prossimo futuro va considerata significativa in quanto rappresenta più dell'83-87% del consumo dell'Unione (nel PIR).
- (196) Pertanto, benché le importazioni dai tre paesi verso la UE non fossero molto elevate, esiste il rischio che, in caso di abrogazione delle misure, esportazioni di notevole entità possano essere dirottate verso il mercato UE.
- (197) In seguito alla comunicazione alcune parti hanno affermato che la probabilità della reiterazione del pregiudizio in base alla capacità in eccesso disponibile per le esportazioni deve includere la valutazione della crescita della domanda nei mercati d'esportazione dell'India e di Taiwan. Le stesse parti hanno sostenuto che la Thailandia era irrilevante perché è controllata da un gruppo presente nel mercato dell'Unione. L'affermazione riguardante la valutazione della capacità in eccesso disponibile per le esportazioni è respinta per i motivi illustrati nei considerando 58, 59, 101 e 102. La rilevanza dell'affermazione riguardante la situazione nel mercato thailandese non è stata corroborata. Per questo motivo le obiezioni sono state respinte.

3. Perdita di mercati d'esportazione

- (198) Misure di difesa degli scambi nei confronti delle importazioni di PET provenienti dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia sono attualmente in vigore in Turchia. Misure contro le importazioni provenienti dall'India e da Taiwan esistono inoltre in Sudafrica e in Malaysia; misure contro la Thailandia esistono in Malaysia.
- (199) In seguito alla comunicazione, alcune parti hanno contestato le conclusioni riguardanti la perdita di mercati di esportazione per l'India e Taiwan. Entrambi i mercati di esportazione sarebbero marginali, pertanto non sarebbe possibile riorientare volumi di esportazioni significativi da questi mercati verso l'Unione, anche in caso di abrogazione delle misure. Va fatto notare che l'esistenza di misure di difesa commerciale su alcuni mercati impedisce di attribuire un significato al confronto tra l'importanza relativa di tali mercati con o senza l'applicazione delle misure per il paese interessato. Inoltre, contrariamente a quanto affermato, non si è ritenuto che i volumi di esportazioni da questi mercati sarebbero stati riorientamenti verso il mercato dell'Unione. Secondo la Commissione, le misure di difesa del commercio nei confronti dell'India di Taiwan in vigore in Turchia e in Sudafrica riducono potenzialmente i mercati che potrebbero essere disponibili per le esportazioni indiane e taiwanesi. Inoltre, se fosse vera l'affermazione che la Turchia e il Sudafrica non sono mercati d'esportazione importanti, la crescente capacità in eccesso disponibile per le esportazioni in India e in Taiwan implica la probabilità di un aumento delle esportazioni nell'Unione anche in assenza delle misure di difesa del commercio imposte dalla Turchia e dal Sudafrica (v. considerando 59). L'argomentazione è stata quindi respinta.

(200) L'esistenza di misure di difesa degli scambi in altri paesi terzi è una conferma ulteriore del fatto che India, Taiwan e Thailandia possono replicare la loro politica dei prezzi anche sul mercato UE.

4. Attrattiva del mercato dell'Unione

(201) Il mercato UE è attraente in termini di dimensioni e prezzi: è il terzo maggior mercato al mondo, ha una necessità strutturale di importazioni e prezzi più elevati rispetto ad altri mercati. Nel caso di India, Taiwan e Thailandia, i prezzi delle importazioni nella UE tendono a essere più elevati di quelli delle importazioni in altri paesi terzi: ciò sottolinea l'attrattiva del mercato UE per le esportazioni di questi tre paesi.

(202) L'attrattiva del mercato UE è confermata anche dal fatto che l'industria dell'Unione ha perso quote di mercato a favore di importazioni da paesi privi di misure. È il caso soprattutto della Corea del Sud che ha notevolmente incrementato le esportazioni verso la UE nel 2012, una volta scadute le misure contro quel paese.

5. Altri fattori

(203) L'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione di importazioni da altri paesi terzi nei cui confronti esistano misure è stata considerata scarsa a causa dello scarso volume delle importazioni e della sostanziale diminuzione della loro quota di mercato durante il PIR.

(204) Il volume delle importazioni da altri paesi terzi nei cui confronti non esistano misure è aumentato durante il periodo in esame senza che però il prezzo medio d'importazione si distaccasse molto dal prezzo medio dell'industria dell'Unione. L'impatto delle importazioni da questi paesi sulla situazione dell'industria dell'Unione è perciò ritenuto limitato.

6. Mercato vincolato

(205) In seguito alla comunicazione, alcune parti hanno affermato che, a causa dell'integrazione verticale tra produttori e trasformatori di PET, una parte considerevole di PET è stata venduta per uso vincolato, che non compete con le importazioni. Inoltre, la quota di mercato vincolato sarebbe significativa, al punto da influenzare i risultati dell'analisi.

(206) Sulla base delle informazioni raccolte a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, la proporzione di vendite vincolate non è risultata significativa (al di sotto del 10%). Va sottolineato che le parti interessate hanno espresso la presenza di produttori di PET nel settore dell'imballaggio in termini di capacità produttiva stabile di PET e non in termini della quota di mercato dei produttori nel settore dell'imballaggio. Pertanto, l'affermazione di una proporzione significativa di uso vincolato è risultata priva di fondamento. Quanto ai prezzi, si sono situati sulla stessa gamma per le vendite collegate e per quelle non collegate.

(207) È stato dunque concluso che non era necessario procedere a un'analisi distintiva dell'impatto delle vendite vincolate e le richieste delle parti sono state respinte.

7. Osservazioni presentate dalle parti

- (208) Alcune parti hanno sostenuto che il pregiudizio dovuto a importazioni dall'India non sarebbe esistito durante il PIR, come dimostrerebbero condizioni economiche relativamente sane e i profitti dell'industria dell'Unione. Va notato che non è stato di fatto accertato alcun persistere del pregiudizio in questo caso e che quindi l'argomentazione delle parti corrisponde ai risultati dell'indagine.
- (209) Alcune parti hanno argomentato che anche altri elementi, come inefficienze strutturali dell'industria dell'Unione, mancanza di investimenti e fattori stagionali e congiunturali (come condizioni meteorologiche, crisi economiche) avrebbero avuto effetti negativi sulla situazione dell'industria dell'Unione. Riguardo al primo punto, il fatto che la ristrutturazione dell'industria dell'Unione fosse già in atto e l'aumento di efficienza ottenuto suggeriscono che l'argomentazione delle parti sia infondata. Quanto ai fattori congiunturali, se è vero che la crisi economica, come già detto, ha avuto nel 2009 un impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione, i relativi effetti non sembrano più essere attualmente presenti. Gli effetti poi di condizioni meteorologiche avverse potrebbero in parte spiegare la diminuzione del consumo nel PIR ma, da un lato, la loro incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione non è stata dimostrata e, dall'altro, il leggero calo nel 2011 è piuttosto legato a temporanea scarsità di materie prime a causa di eventi verificatisi a livello economico globale nel 2011. Perciò alla luce dei risultati dell'inchiesta, nessuna di queste affermazioni è giustificata.
- (210) Alcune parti interessate hanno poi affermato che se le misure scadessero la reiterazione del pregiudizio sarebbe nella fattispecie improbabile perché, per la sua struttura (concentrazione e integrazione verticale), l'industria dell'Unione sarebbe al riparo dagli effetti delle importazioni. È stato anche affermato che passare a PET importato non è auspicabile né possibile nel prossimo futuro, proprio perché contratti e politiche di acquisto nonché i procedimenti di omologazione dei proprietari dei grandi marchi (utilizzatori a valle), rendono complicato cambiare fornitore di PET. Si noti che, stando ai risultati dell'inchiesta, l'industria dell'Unione ha continuato a perdere quote di mercato a vantaggio delle importazioni durante il periodo in esame; Ciò dimostra, da un lato, che l'industria dell'Unione non è al riparo dagli effetti delle importazioni e, dall'altro, che il ricorso alle importazioni non è un'ipotesi ma sta già avvenendo di fatto. Le obiezioni sono state pertanto respinte.
- (211) In seguito alla comunicazione, alcune parti hanno reiterato che l'industria dell'Unione sarebbe, in virtù della sua struttura, al riparo dalla potenziale concorrenza derivante dalle importazioni. In primo luogo, per quanto riguarda la posizione dominante sul mercato dell'Unione di uno dei gruppi produttori che controlla cinque produttori, si noti che il mercato dell'Unione è un mercato aperto con altri otto produttori che operano al di fuori del suddetto gruppo e in presenza di una crescente concorrenza di importazioni provenienti da paesi terzi, siano essi sottoposti o meno a misure. In secondo luogo, la concentrazione è tipica in un settore come questo, imperniato su un prodotto di base che si affida, per essere competitivo, alle economie di scala. In terzo luogo, non è stata rilevata alcuna influenza predominante sui prezzi nel mercato dell'Unione. Infine, secondo le parti non sarebbe stato analizzato l'impatto delle importazioni dai tre paesi in esame alla luce dell'integrazione verticale di alcuni produttori dell'Unione con il settore dell'imbballaggio o con produttori di PTA. Come indicato al considerando 207, tali aspetti erano stati analizzati e non suffragati da prove. Inoltre, la verifica incrociata tra imprese interessate da integrazione verticale e i produttori delle materie prime ha confermato l'assenza di vantaggi comparativi, giacché i trasferimenti erano effettuati a prezzo di mercato. Sulla base dei suddetti

punti, l'argomentazione secondo cui l'industria dell'Unione sarebbe al riparo dalla concorrenza è stata respinta.

- (212) Alcune parti hanno affermato che non esisterebbero elementi per avvalorare la tesi secondo cui le esportazioni dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia prenderebbero di mira il mercato dell'Unione a “prezzi bassi” poiché (i) la domanda interna dell'India, di Taiwan e della Thailandia starebbe crescendo e continuerebbe probabilmente a crescere; (ii) esisterebbe PET eccedentario rispetto al consumo interno e la concorrenza sui mercati d'esportazione non ha ancora provocato esportazioni in dumping o comunque a prezzi anormalmente bassi; (iii) gli aumenti della capacità di produzione in Asia risponderebbero all'aumento della domanda mondiale prevista. Si noti che le conclusioni della presente inchiesta dimostrano che il previsto aumento della capacità di produzione indica che sta crescendo l'eccesso della capacità di produzione rispetto alla domanda interna. E che i prezzi dell'India, di Taiwan e della Thailandia sui mercati dei paesi terzi erano inferiori ai prezzi d'importazione delle loro importazioni nella UE. In base alle conclusioni dei considerando 60, 104 e 120 è probabile che se si lasciassero scadere le misure antidumping, le importazioni in dumping dai paesi in esame puntino al mercato UE in volumi che potrebbero causare un pregiudizio e a prezzi inferiori a quelli medi dell'industria dell'Unione. Queste argomentazioni delle parti sono state pertanto respinte.
- (213) Infine, alcuni produttori di Taiwan hanno sostenuto che, per ragioni di cui ai considerando da 101 a 103, non esisterebbe un rischio di reiterazione del pregiudizio dovuto alle importazioni di PET provenienti da Taiwan. Come osservato ai rispettivi considerando, mancando la collaborazione, nessuna delle affermazioni fatte in proposito ha potuto essere verificata. Inoltre, le conclusioni di cui ai considerando da 86 a 98 sembrano dimostrare il contrario. Le affermazioni fatte dalle parti in questione hanno dovuto perciò essere respinte.
- (214) In seguito alla comunicazione una parte ha affermato che la Commissione ha omesso di includere le importazioni dalla Corea del Sud nella valutazione del pregiudizio. Contrariamente a quanto sostenuto, le importazioni dalla Corea del Sud sono state incluse nell'analisi (v. considerando 204) e sono state valutate insieme alle importazioni da altri paesi terzi non soggetti a misure (v. considerando 152). Contrariamente a quanto sostenuto, la Corea del Sud non era il principale paese esportatore nell'Unione (PIR). Inoltre, si ricorda che anche se la Corea del Sud rappresentava una parte sostanziale delle importazioni, i suoi volumi di importazioni sono diminuiti notevolmente nel periodo in esame. L'argomentazione della parte è stata pertanto respinta.

8. Conclusione sulla reiterazione del pregiudizio

- (215) Alla luce di quanto precede si è concluso che per quanto riguarda l'India, Taiwan e la Thailandia, ingenti importazioni in dumping che potrebbero causare un pregiudizio verrebbero ridiretti verso l'UE in caso di abrogazione delle misure. A causa del persistere del dumping, i prezzi di tali importazioni sarebbero con ogni probabilità inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Non può essere escluso che i prezzi delle importazioni dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia diminuiscano, se i produttori esportatori di questi paesi cercano di aumentare le proprie quote di mercato. Questa politica dei prezzi e la capacità dimostrata dai produttori esportatori dell'India, di Taiwan e della Thailandia di portare ingenti quantità di PET sul mercato UE,

accentuerà probabilmente la pressione sui prezzi con prevedibili ripercussioni negative sulla situazione dell'industria dell'Unione.

- (216) Durante il periodo in esame la situazione dell'industria dell'Unione è migliorata, soprattutto in termini di utilizzo degli impianti, di produttività e di margini di profitto ottenuti nel PIR, prossimi all'obiettivo fissato nel corso dell'inchiesta iniziale. Si può quindi concludere che l'industria dell'Unione, pur precaria, non abbia subito un notevole pregiudizio durante il PIR. Dato tuttavia l'atteso sostanziale incremento delle importazioni in dumping dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia, a prezzi probabilmente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, si è concluso che se le misure venissero lasciate scadere la situazione si deteriorerà e subirà un notevole pregiudizio.
- (217) Quanto alle importazioni provenienti dalla Malaysia e dall'Indonesia, mancando un vero e proprio eccesso di capacità nell'immediato futuro, il persistere del dumping è ritenuto improbabile. Si è pertanto concluso che, abolendo i dazi nei confronti di Malaysia e Indonesia, la reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione sarebbe improbabile.
- (218) In seguito alla comunicazione una parte ha sostenuto che la proroga dei dazi contro la Thailandia era discriminatorio rispetto alla Malaysia e all'Indonesia poiché tutti e tre i paesi si trovavano in una situazione simile. Questa argomentazione è stata respinta visto che in Thailandia è stata riscontrata una capacità in eccesso e quindi la probabilità di una reiterazione del dumping. Conclusioni simili non sono state raggiunte per la Malaysia e l'Indonesia.

G. INTERESSE DELL'UNIONE

- (219) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente vigenti fosse chiaramente contrario all'interesse generale dell'Unione. L'interesse dell'Unione è stato determinato in base a una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (220) Si ricordi che l'adozione di misure non fu considerata chiaramente contraria all'interesse dell'Unione né dall'inchiesta iniziale né dall'ultimo riesame in previsione della scadenza. Inoltre, l'ultimo riesame in previsione della scadenza è stato analizzato nel contesto di una situazione in cui le misure erano già in vigore e la valutazione ha perciò tenuto conto ogni indebito impatto negativo sulle parti interessate delle misure in questione.
- (221) Si è perciò esaminato se, nonostante le conclusioni sul persistere del dumping e sulla probabilità della reiterazione del pregiudizio, esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia chiaramente nell'interesse dell'Unione.
1. Interesse dell'industria dell'Unione
- (222) Mantenere le misure antidumping sulle importazioni dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia aiuterebbe l'industria dell'Unione a proseguire la ristrutturazione in corso e a consolidare il solo recente miglioramento della sua situazione economica, in quanto

esse contribuirebbero a evitare che l'industria dell'Unione sia esposta a ingenti volumi di importazioni in dumping provenienti dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia, da cui l'industria dell'Unione non potrebbe difendersi. L'industria dell'Unione continuerebbe perciò a trarre vantaggio da un mantenimento delle attuali misure antidumping.

(223) Di conseguenza, si conclude che mantenere le misure antidumping nei confronti dell'India, di Taiwan e della Thailandia sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

2. Interesse degli importatori non collegati dell'Unione

(224) All'attuale riesame non ha collaborato nessun importatore non collegato.

(225) Nel periodo in esame, le importazioni dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia sono continuate e sono quasi raddoppiate, nonostante le misure in vigore. Esistono poi importazioni da altri paesi terzi nei cui confronti non sono in atto misure e che hanno conquistato notevoli quote di mercato nel PIR (v. considerando 147). Quindi, anche con le misure in vigore, gli importatori potevano approvvigionarsi a fonti alternative.

(226) Poiché non è provato che le misure in vigore abbiano avuto effetti negativi sugli importatori, si conclude che la continuazione dell'applicazione delle misure non è contraria agli interessi degli importatori dell'Unione.

3. Interesse dei fornitori di materie prime nell'Unione

(227) Le materie prime per fabbricare il prodotto in esame sono il PTA e il MEG. 2 fornitori di materie prime (uno di PTA e uno di MEG), sui cinque noti, hanno collaborato all'inchiesta e hanno restituito il questionario compilato. Entrambi i fornitori di materie prime si sono espressi a favore del mantenimento delle misure.

(228) Secondo l'inchiesta, i produttori di PTA che hanno collaborato rappresentavano una parte sostanziale degli acquisti di PTA dei produttori UE inclusi nel campione durante il PIR. Poiché nell'UE il PTA è usato solo nella fabbricazione del PET, è ragionevole ipotizzare che i produttori di PTA dipendano fortemente dalla industria del PET.

(229) Quanto al fornitore di MEG che ha collaborato, questo materiale ha rappresentato una parte relativamente piccola del suo fatturato complessivo durante il PIR. Il PET non è né l'unico né il maggiore ambito d'applicazione del MEG e i produttori di quest'ultimo dipendono in misura minore dalla situazione dell'industria del PET. Si ritiene perciò che prorogare le misure contro le importazioni in dumping di PET dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia possa avere un impatto positivo, anche se limitato, sui fornitori di MEG.

(230) È stato affermato che i fornitori di materie prime non dipenderebbero dai produttori UE di PET; In particolare, si è sostenuto che due dei quattro produttori UE inclusi nel campione importassero in realtà le materie prime.

(231) Su questo punto, l'inchiesta ha dimostrato che il materiale importato era soprattutto MEG, utilizzabile anche in lavorazioni diverse dal PET. Non esistono indicazioni che i volumi delle importazioni di PTA nella UE siano altro che trascurabili. Tale argomento non inficia perciò le conclusioni raggiunte sulla dipendenza dei produttori di PTA dalla produzione di PET della UE.

- (232) Si ritiene quindi che la proroga delle misure contro le importazioni in dumping di PET dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia sia vantaggiosa per i produttori di PTA e anche, sia pure in misura minore, per i fornitori di MEG. Di conseguenza, mantenere le misure nei confronti delle importazioni provenienti dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia è nell'interesse dei fornitori di materie prime.
- (233) In seguito alla comunicazione, alcune parti hanno obiettato che il PTA era stato esportato e che pertanto i produttori di PTA non erano stati considerati dipendenti dall'industria dell'Unione. Le parti non hanno presentato elementi di prova a sostegno di questa argomentazione, che è pertanto stata respinta come priva di fondamento.
- (234) Inoltre, le stesse parti hanno argomentato che l'abolizione delle misure non avrà alcuna ripercussione sui produttori di PTA, poiché gli utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta non faranno presumibilmente ricorso alle importazioni e continueranno a rifornirsi di PET dall'industria dell'Unione. Pertanto, il consumo di PTA nell'Unione rimarrà invariato. Stando ai risultati dell'inchiesta, durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha continuato a perdere quote di mercato a vantaggio delle importazioni. Ciò mostra che il ricorso alle importazioni non è ipotetico (v. considerando 164). L'argomentazione delle parti pertanto non è stata accolta.

4. Interesse dell'industria basata sul riciclo del PET

- (235) L'industria dell'Unione aveva sostenuto che la situazione delle industrie del riciclo dipendeva dal prezzo sostenibile del PET vergine (cioè, non riciclato) sul mercato UE. Ciò veniva avvalorato da un comunicato stampa rilasciato da un'associazione di imprese europee di riciclo delle materie plastiche, secondo cui la possibile revoca delle misure sul PET vergine avrebbero ulteriormente peggiorato la situazione dell'industria del riciclo.
- (236) Alcune parti interessate hanno contestato che la situazione delle industrie di riciclo dipendesse dal prezzo sostenibile del PET vergine sul mercato UE sostenendo che i prezzi del PET vergine e di quello riciclato fossero indipendenti. Secondo loro, il PET riciclato è usato soprattutto per produrre fibre di poliestere e non è quindi legato all'andamento del prezzo del PET vergine. Inoltre, è stato osservato che il PET riciclato proviene integralmente dall'industria dell'imbottigliamento e pertanto l'industria non dipende dai produttori di PET. È stato fatto notare infine che l'industria del riciclo non si è manifestata come parte interessata ai fini della presente inchiesta.
- (237) Poiché l'industria del riciclo non si è manifestata ai fini della presente inchiesta, nessuna delle suddette affermazioni ha potuto essere verificata in base a cifre effettive. Si ritiene pertanto che le misure in vigore non siano in generale contrarie all'interesse delle industrie del riciclo della UE.

5. Interesse degli utilizzatori

- (238) Il prodotto in esame è utilizzato prevalentemente nella produzione di bottiglie destinate a contenere acqua e altre bevande. Il suo impiego nella produzione di altri imballaggi (per prodotti alimentari, fogli, ecc.) è relativamente limitato. Le bottiglie di PET si fabbricano in due fasi: (i) con una prima iniezione di PET in una forma, si ottiene un bulbo grezzo; (ii) tale bulbo, riscaldato e soffiato, diviene successivamente una bottiglia. La produzione di bottiglie può avvenire in un processo integrato (la stessa impresa acquista il PET, fabbrica le preforme ed effettua il soffiaggio delle

bottiglie) o limitarsi alla seconda fase (soffiaggio delle preforme in bottiglie). Il trasporto delle preforme è relativamente agevole perché sono piccole e compatte, mentre le bottiglie vuote sono instabili e, date le dimensioni, costose da trasportare.

- (239) Ciò detto, sono stati stabiliti due principali gruppi di utilizzatori a valle per studiare l'impatto delle misure in vigore: (i) trasformatori e/o produttori di bottiglie, che trasformano trucioli di PET in preforme (o bottiglie) e le vendono per successivi trattamenti a valle; e (ii) le imprese di imbottigliamento, che riempiono le bottiglie (e le soffiano dalle preforme); questo gruppo è composto soprattutto da produttori di acque minerali e di bibite analcoliche. Le imprese di imbottigliamento partecipano spesso alle attività legate al PET: o con attività integrate di fabbricazione delle bottiglie o tramite contratti in conto lavorazione (*tolling agreements*) conclusi con trasformatori e/o produttori di bottiglie che operano in subappalto. Il contratto può prevedere che l'impresa di imbottigliamento contratti il prezzo del PET con il fabbricante (*soft tolling*) o acquisti direttamente il PET per le proprie bottiglie (*hard tolling*).
- (240) Diciassette utilizzatori (cinque trasformatori e dodici imbottiglieri) hanno collaborato all'inchiesta e hanno fornito informazioni rispondendo al questionario. I trasformatori e gli imbottiglieri che hanno collaborato rappresentano, rispettivamente, il 22,7% e il 13% del consumo totale di PET nell'Unione. Le risposte delle imprese di imbottigliamento sono pervenute da varie filiali di società multinazionali (noti come proprietari di marchi - *brand-owners*).
- (241) In generale, tutti gli utilizzatori indipendenti che si sono manifestati hanno espresso contrarietà all'istituzione di misure. Si è tuttavia manifestato un utente, verticalmente integrato con un fabbricante di PET, favorevole invece al mantenimento delle misure poiché esse garantirebbero stabilità nell'approvvigionamento del PET sul mercato UE e una concorrenza leale.
- (242) Si è constatato che la maggior parte degli utilizzatori che hanno collaborato acquistavano PET da produttori UE e solo pochi da importatori. Le importazioni dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia rappresentavano la metà circa di tali importazioni e dunque una quota minima del PET acquistato. Si può comunque importare da altri paesi terzi nei cui confronti non esistono misure e che hanno conquistato notevoli quote di mercato nel PIR (v. considerando 147). Quindi, anche con le misure in vigore, gli utilizzatori potevano approvvigionarsi a fonti alternative.

6. Argomenti dell'industria degli utilizzatori

- (243) Gli utilizzatori hanno dichiarato di subire forti danni per i notevoli recenti aumenti del prezzo del PET, aumenti che nell'attuale contesto economico non si possono trasferire su dettaglianti e consumatori. È stato affermato che gli aumenti sarebbero dovuti all'accumulo di troppi anni di applicazione di misure di difesa degli scambi, erette a protezione dei produttori UE dalla concorrenza delle importazioni nel momento in cui l'industria del PET dell'Unione stava concentrandosi e integrandosi. Gli utilizzatori sostenevano quindi che le misure in vigore, con la loro presunta incidenza sul prezzo del PET, sarebbero la causa del deteriorarsi dell'occupazione nell'industria a valle nonché della R&S e della competitività sui mercati d'esportazione, soprattutto quando si tratta di PMI. È stato anche affermato che la perdita di posti di lavoro causata dalle

misure in vigore avrebbe superato il numero di persone attualmente occupate nell'industria del PET.

6.1. Sensibilità ai prezzi e struttura dei costi degli utilizzatori

- (244) Quanto alla dipendenza dal prezzo del PET da parte delle imprese di trasformazione, è emerso che il prezzo del PET rappresentava l'80% circa dei costi complessivi. Il PET è quindi una componente di costo di importanza effettivamente decisiva per questo tipo di attività. Inoltre, l'industria della trasformazione si è rivelata quanto mai frammentata, con una posizione negoziale piuttosto debole di fronte alle grandi imprese di imbottigliamento e con problemi strutturali tipici dell'industria delle materie prime. Di conseguenza, il settore tende sempre più a integrarsi verticalmente con gli imbottiglieri e a usare contratti in conto lavorazione in base ai quali le commissioni di conversione sono garantite e il prezzo del PET è, alla fine, negoziato e pagato dalle imprese di imbottigliamento. Si stima che la maggior parte degli acquisti di PET sul mercato UE sia controllata direttamente dalle grandi imprese di imbottigliamento. Poiché i contratti per le preforme includono spesso un meccanismo per riflettere le variazioni di prezzo del PET, i convertitori hanno un ruolo sempre più neutro nei confronti dell'andamento del prezzo del PET.
- (245) In seguito alla comunicazione, alcuni utilizzatori hanno contestato la conclusione sul maggior uso di formule di regolazione del prezzo e di accordi in conto lavorazione. Le informazioni contenute nel documento hanno confermato tale tendenza. Questa argomentazione è stata dunque respinta.
- (246) È stato sostenuto che le misure in vigore causerebbero danni ai convertitori se esse fossero applicate alle importazioni nell'UE delle preforme. Ed è stato anche affermato che in zone della UE alla frontiera con paesi terzi in cui non vigono misure nei confronti delle importazioni del PET originario dell'India, di Taiwan e della Thailandia, esistono incentivi a delocalizzare la produzione delle preforme e a importarle nella UE senza l'aggravio delle misure antidumping. È vero che, in certa misura, alla base di questo processo ci sono comprensibili ragioni economiche. Considerato tuttavia il costo di trasporto, la delocalizzazione può verificarsi solo entro un raggio limitato. Nel complesso, l'eventuale impatto negativo delle misure in questione per alcuni trasformatori è pertanto marginale.
- (247) Riguardo all'impatto del prezzo del PET sull'imbottigliamento si stima, in base alle cifre indicate, che il PET rappresenti in media il 9% dei costi totali delle bibite in bottiglia e il 12% di quelli dell'acqua minerale in bottiglia. Ciò dimostra che il PET non è la principale componente di costo dell'industria dell'imbottigliamento.
- (248) L'inchiesta ha stabilito tra l'altro che il PET è il materiale di imballaggio preferito ma non l'unico delle imprese di imbottigliamento. I prodotti a base di PET hanno rappresentato il 75% del fatturato degli imbottiglieri d'acqua e il 50% del fatturato dei produttori di bibite. Essa ha anche evidenziato che nei contratti che legano molte grandi imprese di imbottigliamento (*brand owners*) e i produttori di PET esistono formule per aggiustare il prezzo a seconda delle fluttuazioni del prezzo delle materie prime del PET. Ciò conferma l'esistente potere negoziale dei grandi, e ben più rappresentativi, imbottiglieri sul margine di conversione dei produttori di PET.

- (249) In seguito alla comunicazione, alcuni utilizzatori hanno ribadito l'argomentazione secondo cui il PET rappresenta una componente di costo basilare per le industrie della trasformazione, delle bibite e dell'acqua in bottiglia, e i risultati in proposito non sarebbero né accurati né basati sui dati indicati. Si noti che la situazione dei trasformatori è stata analizzata separatamente e che questa osservazione è, nel loro caso, infondata (v. considerando 244). Per quanto riguarda la valutazione della situazione delle imprese di imbottigliamento, è confermato che gli indici di costo elaborati durante l'inchiesta si fondano sulle cifre indicate dalle società di imbottigliamento che hanno collaborato e sono conformi a una metodologia a disposizione di tutte le parti interessate. Gli indici di costo stabiliti erano compatibili con i risultati delle inchieste precedenti in merito allo stesso prodotto in esame¹⁹. Le argomentazioni delle parti sono state pertanto considerate prive di fondamento.
- (250) In seguito alla comunicazione, alcuni utilizzatori hanno argomentato che l'analisi degli interessi dell'Unione non rispecchiava l'essenza dei dati specifici di determinate società né le informazioni da esse fornite. Si conferma che i dati sono stati utilizzati così come indicati dagli utilizzatori nelle risposte dei rispettivi questionari. Il metodo di calcolo è stato messo a disposizione di tutte le parti interessate. Su tale base, la richiesta è stata respinta.
- (251) L'inchiesta ha inoltre rilevato che in base al previsto e/o auspicato calo dei prezzi del PET stimato dagli imbottiglieri stessi, la revoca delle misure risulterebbe in una riduzione dei costi trascurabile per gli imbottiglieri. Secondo tali stime sulla diminuzione del prezzo del PET e dei relativi indici di costo, si calcolava che la riduzione dei costi si sarebbe stata dello 0,3-0,7% dei costi totali degli imbottiglieri per le loro attività basate sul PET.
- (252) In seguito alla comunicazione, alcuni utilizzatori hanno contestato questa conclusione, affermando che qualsiasi risparmio sarebbe significativo. Alcuni utilizzatori hanno incluso nuove stime alle informazioni trasmesse, senza per questo fornire nuovi elementi di prova. Va sottolineato che le previsioni di risparmio sono ipotetiche, come è stato riconosciuto anche da alcuni degli utilizzatori stessi. Non è stata invece quantificata alcuna previsione di risparmio per il segmento dei trasformatori. Per quanto riguarda l'industria dell'imbottigliamento, è stato considerato che, se il supposto calo del prezzo del PET si materializzasse, un risparmio compreso tra lo 0,3% e lo 0,7% dei costi totali non potrebbe essere considerato "significativo" alla luce della struttura dei costi in tale industria. Poiché non sono stati forniti nuovi elementi di prova, l'argomentazione è stata respinta in quanto priva di fondamento.
- (253) È stato sostenuto che alcune imprese di imbottigliamento d'acqua soffrono di vulnerabilità strutturali dovute a obblighi di legge imposti per l'acqua sorgiva da imbottigliare e ai volumi limitati che possono estrarre. Il settore è dominato da PMI; ciò ha conseguenze sulla struttura dei costi delle imprese interessate. Sono state osservate variazioni anche tra i prezzi dei prodotti finali di più Stati membri, a seconda del potere d'acquisto delle popolazioni locali. Si ritiene perciò che un eventuale calo dei prezzi del PET, se le misure fossero abrogate, inciderebbe di più su questa parte dell'industria dell'imbottigliamento.

¹⁹ Regolamento n. 473/2010 della Commissione; regolamento n. 192/2007 del Consiglio.

6.2. Presunti prezzi e profitti maggiorati dell'industria dell'Unione

- (254) Alcune parti hanno sostenuto l'esistenza di prezzi e di margini più elevati (*premium prices and margins*) praticati dai produttori UE di PET, affermando che ciò potrebbero essere all'origine dell'aumento dei prezzi nel 2011. L'argomento sarebbe avvalorato anche da una comparazione tra i prezzi del PET nella UE, ripartiti sulle materie prime, e la situazione sui mercati asiatici e degli USA. È stato sostenuto che tale situazione è dovuta all'accumulo di misure sugli scambi.
- (255) Si noti che l'incremento dei prezzi del PET nel 2011, e la loro contrazione nel 2009, è stato un fenomeno globale, dovuto all'andamento dei costi delle materie prime (v. considerando 153). Dati presentati dalle parti mostrano sistematicamente una forte correlazione tra l'andamento dei prezzi del PET in Europa, in Asia e negli USA. In tutto il mondo, esistono effettivamente, e per vari motivi, differenze nei prezzi del PET, legati alla struttura specifica dei costi in ciascuna regione. Riguardo all'argomento secondo cui esisterebbero nell'UE dei margini maggiorati (*premium margins*), si noti che, anche nelle circostanze eccezionali di fine 2010 e inizio 2011, l'industria dell'Unione ha in gran parte raggiunto una redditività ritenuta ragionevole per questo tipo di industria. Non è stato accertato alcun profitto maggiorato. L'argomento centrato sull'esistenza nella UE di prezzi e di margini *premium* per il PET dovuti all'esistenza delle misure in questione va perciò respinto.
- (256) In seguito alla comunicazione, alcune parti hanno reiterato l'argomento secondo cui i prezzi nell'Unione erano ingiustificabilmente elevati a seguito dell'accumulo di provvedimenti anti-dumping in un mercato caratterizzato da concentrazione tra produttori dell'Unione, integrazione verticale e produzione limitata e insufficiente a soddisfare il consumo. Anche i dati relativi ai prezzi dimostrerebbero che i prezzi più alti nell'Unione non riflettono i maggiori costi delle materie prime. Si noti che gli argomenti relativi a concentrazione, integrazione verticale e capacità di produzione dell'industria dell'Unione sono trattati rispettivamente nei considerando 204 e 265. Per quanto riguarda il presunto impatto di tali fattori sul prezzo del PET nell'Unione, si rammenta che l'evoluzione del prezzo del PET dipende dal prezzo delle materie prime che rappresentano fino al 90% del costo del PET (v. considerando 173). Inoltre, l'aumento dei prezzi del PET nel periodo 2010/2011 è stato un fenomeno globale (v. considerando 153). Le argomentazioni delle parti sono state pertanto considerate prive di fondamento.
- (257) Per quanto riguarda l'argomentazione riguardante il divario esistente tra il prezzo del PET nell'Unione e i prezzi in Asia e Stati Uniti, e in aggiunta ai risultati già esposti nel considerando 255, si è rilevato che la differenza dei prezzi tra il mercato USA e quello dell'UE è stata volatile ma moderata. A differenza di quanto argomentato, i prezzi dell'Unione non erano sistematicamente più elevati. Il mercato dell'Unione e quello asiatico sono risultati molto diversi in termini di strutture dei costi, differenze legate in particolare alle dimensioni del mercato e alle economie di scala, all'accesso alle materie prime e alla capacità. Per queste ragioni, il confronto tra i prezzi medi nei due mercati non era significativo e l'argomentazione delle parti è stata pertanto considerata priva di fondamento.
- (258) Inoltre, alcune parti hanno obiettato che i prezzi nell'Unione riflettono un divario maggiore rispetto al costo delle materie prime in confronto agli USA o all'Asia. Il raffronto di tali divari segue la stessa logica del confronto tra i prezzi sui vari mercati

regionali, con la differenza che sono prese in considerazione le variazioni dei prezzi delle materie prime tra vari mercati regionali. Tuttavia, le differenze strutturali esistenti tra i mercati possono giustificare la differenza tra le commissioni di conversione. I profitti straordinari registrati dall'industria dell'Unione nel periodo 2010/2011 sono illustrati nel considerando 179. In nessuna delle situazioni è stato dimostrato che le misure abbiano contribuito a tale fenomeno. L'argomento è pertanto stato respinto.

- (259) Le stesse parti hanno inoltre argomentato che il maggior produttore dell'Unione ha imposto prezzi più elevati nell'Unione che negli altri mercati, registrando per il 2010 ricavi più alti nell'Unione che in qualsiasi altro mercato. In questo contesto, si considera economicamente giustificabile che una società transnazionale abbia strutture dei costi e, di conseguenza, prezzi diversi su diversi mercati regionali. Gli straordinari livelli di redditività nel periodo 2010/2011 sono illustrati nel considerando 179. Su tale base, l'argomento è stato respinto.

6.3. Situazione economica degli utilizzatori ed eventuale impatto delle misure

- (260) Molte osservazioni pervenute hanno riguardato il peggioramento della situazione economica degli utilizzatori, come chiusure di impianti e riduzione di personale. Si presumeva che ciò fosse un effetto dell'aumento del prezzo del PET. È stato anche affermato che la concorrenza fra i principali marchi è andata scemando perché le loro esportazioni nei paesi terzi erano in diretta competizione con prodotti imbottigliati in PET a prezzi internazionali.

- (261) Si noti che, secondo informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato, il segmento “utilizzatori” non risultava in perdita anche se registrava un calo di redditività generale nel PIR. Il margine di profitto dell'industria degli utilizzatori, stabilito sulla base delle risposte al questionario e conformemente alla metodologia comunicata a tutte le parti, si è situato a un livello simile alla redditività stabilita per l'industria dell'Unione durante il PIR. Le due imprese ispezionate (imbottigliatori) hanno segnalato un'ulteriore espansione dei volumi prodotti e un aumento di redditività durante il periodo in esame. È risultato che alcuni trasformatori operano con margini ristretti, e che devono talora fronteggiare difficoltà strutturali e finanziarie. Ma in proposito non è stato possibile stabilire alcun legame diretto con le misure in vigore. Analogamente, un certo declino della situazione economica delle imprese di imbottigliamento era dovuto alla compressione dei margini causata nel 2011 dall'improvviso aumento di prezzo del PET, che è stato impossibile trasferire sui dettaglianti nel contesto della crisi economica. Pur potendosi stabilire che nel 2011 la situazione dell'industria degli utilizzatori si era in certa misura deteriorata, non è stato dimostrato il legame tra declino ed esistenza delle misure, dato soprattutto che le misure erano in atto dal 2000.

- (262) In seguito alla comunicazione, alcune parti hanno contestato la conclusione secondo cui l'industria degli utilizzatori non stava registrando alcuna perdita. Hanno inoltre affermato che i margini di profitto degli utilizzatori erano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. In merito alla valutazione della redditività dell'industria degli utilizzatori, le informazioni trasmesse dagli utilizzatori che hanno collaborato contraddicono questa affermazione. Sebbene sia possibile che alcuni utilizzatori che hanno partecipato abbiano registrato delle perdite, l'industria degli utilizzatori nel complesso è risultata redditizia. In ogni caso, nonostante l'aumento dei prezzi del PET

sia risultato uno degli elementi che incidono sulla redditività degli utilizzatori, non è stato dimostrato alcun vincolo tra le misure e la redditività delle imprese in questione. L'affermazione riguardante il confronto tra i margini di profitto degli utilizzatori e quelli dell'industria dell'Unione non è stata dimostrata. A causa della redditività volatile dell'industria dell'Unione (v. considerando da 176 a 179), il confronto tra i due segmenti non è stato considerato decisivo. Ad ogni modo, entrambi i segmenti hanno presentato livelli di redditività simili durante il PIR (v. considerando 259). Alla luce di quanto precede, le osservazioni delle parti sono stati respinte in quanto prive di fondamento.

- (263) Anche la presunta erosione della competitività delle esportazioni dei produttori UE di acque minerali/bevande analcoliche in bottiglia, non è stata suffragata da elementi di prova né ha potuto essere collegata all'esistenza di misure in vigore in tale contesto.
- (264) In seguito alla comunicazione, le parti hanno reiterato che l'aumento dei prezzi del PET ha un impatto negativo sulla competitività delle esportazioni dell'acqua in bottiglia. Il possibile impatto negativo di un aumento del prezzo del PET, tra le altre cose, sulla competitività delle esportazioni dell'acqua in bottiglia è riconosciuto. Non è stato tuttavia stabilito alcun vincolo tra l'aumento del prezzo del PET e le misure in questione, poiché i prezzi del PET derivano in primo luogo dai prezzi delle materie prime: l'affermazione circa il presunto impatto delle misure sulla ridotta competitività è stata dunque respinta.
- (265) Infine, riguardo ai presunti effetti delle misure sull'occupazione, l'inchiesta ha rivelato che le perdite di posti di lavoro nell'industria degli utilizzatori erano dovute soprattutto a guadagni di produttività e di efficienza e in parte alla riduzione di personale assunto a titolo temporaneo.
- (266) In seguito alla comunicazione, alcune delle parti hanno contestato questo risultato, in quanto non indicativo della situazione dell'intero settore. Oltre ai risultati di cui al considerando 265, si noti che i posti di lavoro totali indicati dai trasformatori sono aumentati in modo rilevante e nessuno di essi ha dichiarato perdite di posti di lavoro. Le industrie di imbottigliamento hanno indicato di aver perso posti di lavoro a causa dell'aumento del prezzo del PET. Tuttavia, trattandosi di un aumento registrato a livello globale, non è stato stabilito alcun legame tra i posti di lavoro persi e le misure. Inoltre, il 90% delle perdite di posti di lavoro emerse dalle risposte ai questionari degli utilizzatori si è concentrato in tre società determinate. Una di esse, un utilizzatore verificato che rappresenta una parte considerevole dei posti di lavoro persi, ha aumentato in modo sostanziale i propri volumi durante il periodo in esame, e tali perdite sono quindi associate a un incremento della produttività. Quanto alle altre due società, i loro margini di profitto sono risultati tra i più alti di tutte le parti che hanno collaborato nel loro segmento, e in questo caso superiori al margine di profitto di riferimento dell'industria dell'Unione. Le argomentazioni sono dunque state respinte.

6.4. Altre argomentazioni

- (267) In seguito alla comunicazione, alcune parti hanno affermato che i produttori dell'Unione non hanno capacità sufficienti per soddisfare la domanda esistente. Va notato che durante il PIR l'industria dell'Unione ha funzionato all'86% della propria capacità di produzione e che ha sufficiente capacità di riserva per soddisfare il consumo interno totale di PET. Inoltre le importazioni da altri paesi sottoposti o no a

misure continuano ad esistere e registrano una tendenziale crescita. Le misure in vigore sono scadute nel caso della Corea del Sud e sono state abrogate per le importazioni del prodotto in esame provenienti da Malaysia e Indonesia. L'industria del riciclo del PET può anch'essa costituire un'ulteriore fonte di PET per soddisfare la domanda dell'Unione. Per tutte queste ragioni, i presunti problemi affrontati dagli utilizzatori a causa della produzione apparentemente insufficiente nell'Unione sono stati considerati privi di fondamento.

(268) In seguito alla comunicazione, alcune parti hanno affermato che l'analisi non ha valutato, nel corso del presente riesame, il presunto impatto negativo dell'accumulo di misure antidumping sul prodotto in esame. In risposta a questa affermazione, si noti che le misure antidumping si limitano a rimediare all'effetto pregiudizievole del dumping. L'esistenza di un presunto effetto di accumulo non è stata dimostrata. Al contrario, nonostante le misure in vigore, le importazioni da paesi sottoposti a misure antidumping continuano e i volumi di tali importazioni sono addirittura aumentati nel periodo in esame. Inoltre, le importazioni da paesi non sottoposti a misure sono sempre più disponibili e in volumi notevoli. Infine l'abrogazione delle misure contro la Malaysia e l'Indonesia e la scadenza delle misure contro la Corea del Sud contribuiscono all'apertura del mercato dell'Unione. L'argomentazione delle parti è stata pertanto respinta.

7. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(269) In conclusione si ritiene che la proroga delle misure antidumping nei confronti delle importazioni dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia darebbe la possibilità all'industria dell'Unione di migliorare e stabilizzare la propria situazione economica in seguito agli investimenti e al consolidamento degli ultimi anni.

(270) Si ritiene inoltre che un miglioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione sarebbe anche nell'interesse dei produttori UE di PTA e, in misura minore, di MEG.

(271) La situazione economica di alcuni utilizzatori è peggiorata dopo l'ultimo riesame e soprattutto le imprese minori di imbottigliamento dell'acqua risentono, tra l'altro, del recente aumento del prezzo del PET che non possono trasferire sui dettaglianti a causa della situazione economica attuale. Tuttavia, l'eccezionale andamento del prezzo e dei margini nel 2011 dell'industria dell'Unione sono risultati essere un fenomeno globale, determinato soprattutto dall'aumento dei prezzi delle materie prime. Affermazioni sull'esistenza di prezzi e di margini *premium* legati alla presenza delle misure in questione, risultano pertanto ingiustificate. Al tempo stesso, il mercato UE resta un mercato aperto con fonti alternative di approvvigionamento del prodotto da altri paesi terzi, privi di qualsiasi misura.

(272) In questo contesto, non è stata dimostrata l'esistenza di un legame tra aumento del prezzo del PET e misure in vigore. La situazione economica dei trasformatori è risultata stabile nonostante le misure in vigore. Il peso del PET sul costo totale per l'industria dell'imbottigliamento è risultato limitato. Inoltre, non è stato dimostrato alcun legame tra le variazioni di prezzo del PET e le misure. Non è stato pertanto rilevato alcun effetto sproporzionato delle misure sugli utilizzatori.

(273) Tenuto conto dei fatti e delle considerazioni che precedono, non si può concludere in modo definitivo che non esista un interesse dell'Unione nel mantenere in vigore le misure antidumping.

H. RAPPORTO TRA MISURE ANTIDUMPING E MISURE COMPENSATIVE

(274) Per un paese esportatore, l'India, è stata effettuata un'inchiesta parallela sulla scadenza delle misure compensative (v. considerando 8). Essa ha confermato la necessità di continuare ad applicare tali misure a livelli invariati. Anche la presente inchiesta ha concluso che si dovrebbero tenere in vigore a livelli invariati le misure antidumping sulle esportazioni dall'India. Da questo punto di vista, si fa riferimento al considerando 125 del regolamento (CE) n. 2604/2000. Poiché le misure attualmente proposte per le esportazioni di PET dall'India restano invariate, ne segue che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base e l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base antisovvenzione sono soddisfatti.

J. MISURE ANTIDUMPING

(275) Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si ritiene opportuno raccomandare il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario dell'India, di Taiwan e della Thailandia e la sospensione delle misure sulle importazioni provenienti dall'Indonesia e dalla Malaysia. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione.

(276) Da quanto sopra, si deduce che, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di PET provenienti dall'India, da Taiwan e dalla Thailandia. Per contro, le misure applicabili alle importazioni originarie dell'Indonesia e della Malaysia devono essere lasciate scadere.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g ai sensi della norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell'India, di Taiwan e della Thailandia.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate è la seguente:

Paese	Impresa	Dazio antidumping (EUR/t)	Codice addizionale TARIC
India	Reliance Industries Ltd	132,6	A181
	Pearl Engineering Polymers Ltd	87,5	A182

	Senpet Ltd	200,9	A183
	Futura Polymers Ltd	161,2	A184
	Dhunseri Petrochem & Tea Limited	88,9	A585
	Tutte le altre imprese	153,6	A999
Taiwan	Far Eastern New Century Corporation	36,3	A808
	Shinkong Synthetic Fibers Corp.	67,0	A809
	Lealea Enterprise Co., Ltd	0	A996
	Tutte le altre imprese	143,4	A999
Thailandia	Thai Shingkong Industry Corp. Ltd	83,2	A190
	Indo Pet (Thailandia) Ltd	83,2	A468
	Tutte le altre imprese	83,2	A999

3. Se le merci vengono danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile viene ridotto proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario²⁰, l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell'articolo 2.

5. Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.

6. La procedura di riesame relativa alle importazioni di polietilentereftalato, avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g ai sensi della norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell'Indonesia e della Malaysia è chiuso.

Articolo 2

1. Le importazioni del prodotto fabbricato ed esportato direttamente (cioè fatturato e spedito) ad una società operante come importatore nell'Unione dalle imprese i cui nomi sono

²⁰ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

elencati alla decisione 2000/745/CE, quale periodicamente modificata, sono esenti dai dazi antidumping di cui all'articolo 1, purché siano dichiarate al codice addizionale TARIC appropriato e sussistano i requisiti di cui al paragrafo 2.

2. Al momento della richiesta di immissione in libera pratica, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri interessati di una fattura valida corrispondente all'impegno rilasciata dalle società esportatrici i cui impegni siano stati accettati, contenente gli elementi fondamentali elencati in allegato. Per beneficiare dell'esenzione dal dazio, inoltre, i prodotti dichiarati e presentati in dogana devono corrispondere esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Elementi da indicare nella fattura corrispondente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2:

1. Il numero della fattura corrispondente all'impegno.
2. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci elencate nella fattura possono essere sdoganate alla frontiera della UE (come specificato nel regolamento).
3. La descrizione esatta delle merci, comprendente:
 - il numero del codice di registrazione del prodotto (*product reporting code* – PRC) (che figura nell'impegno proposto dal produttore/esportatore in questione),
 - il codice NC,
 - la quantità (in unità).
4. La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:
 - il prezzo unitario,
 - le condizioni di pagamento applicabili,
 - le condizioni di consegna applicabili,
 - gli sconti e le riduzioni complessivi.
5. Il nome dell'impresa operante come importatore alla quale l'impresa ha rilasciato direttamente la fattura.
6. Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura corrispondente all'impegno e la seguente dichiarazione firmata:

“Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla ... [nome dell'impresa] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2000/745/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.”